

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE PIANO REGOLATORE GENERALE

(APPROVATO CON D.G.R. N. 28-15316 DEL 12/04/2005)

VARIANTE STRUTTURALE 2024 DI AGGIORNAMENTO P.A.I.

(ai sensi art. 17, c. 4, L.R. 56/77 e s. m. ed i.)

RELAZIONE

PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE
ADOTTATA CON D.C. NR. DEL

Sindaco:

Segretario Comunale:

Responsabile del Procedimento:

PROGETTO

Direttore tecnico
a Progettista
Arch. Fabio GALLO

I N D I C E

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | PREMESSA..... | 1 |
| 2. | IL PROCEDIMENTO URBANISTICO A SEGUITO DELLA L.R. 3/2013 .. | 3 |
| | TAB. 1 - PROCEDURA PER APPROVAZIONE VARIANTE STRUTTURALE AI SENSI dell'art. 15 L.R. 56/77 e s.m.i..... | 5 |
| 3. | LA VAS | 6 |
| 3.1 | Il quadro normativo di riferimento | 6 |
| | Le norme comunitarie e dello Stato | 6 |
| | Le norme regionali..... | 6 |
| 3.2 | Conclusioni | 7 |
| 4. | SITUAZIONE URBANISTICA VIGENTE | 12 |
| 5. | INQUADRAMENTO TERRITORIALE..... | 15 |
| 6. | PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA | 17 |
| 6.1 | Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)..... | 17 |
| 6.1.2 | La verifica dell'art. 31 del P.T.R..... | 20 |
| 6.2 | Pianificazione della mobilità e dei trasporti..... | 21 |
| 6.3 | Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) | 23 |
| 6.3.1 | Verifica di compatibilità delle previsioni di Variante con il P.P.R. .. | 28 |
| 6.4 | Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) | 29 |
| 6.4.1 | Verifica di compatibilità delle previsioni di Variante con il P.T.P.... | 31 |
| 7. | OBIETTIVI DELLA VARIANTE E SCELTE OPERATIVE | 33 |
| 8 | VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI VARIANTE CON IL P.P.R. | 38 |
| 8.1 | Parte prima della Relazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019..... | 39 |
| 8.2 | Parte seconda della Valutazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019..... | 46 |

1. PREMESSA

Il Comune di Limone Piemonte, dotato di Piano Regolatore Comunale Generale (nel prosieguo identificato come P.R.G.C.) formato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m. ed i.¹, intende modificare il proprio strumento urbanistico, già adeguato al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico del Po (P.A.I.) in sede di "Variante 2001" (approvata con D.G.R. n. 28-15316 del 12/04/2005), al fine di procedere esclusivamente con l'aggiornamento del quadro del dissesto Comunale, conseguentemente anche delle classi di idoneità urbanistica in base al livello di rischio idro-geologico del territorio, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi il 2-3 ottobre 2020.

Sotto il profilo sismico si ricorda che il territorio comunale è classificato in zona sismica IIIs, con la nuova classificazione approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n. 6-887. Risulta pertanto necessario, con la presente variante, effettuare gli approfondimenti, mediante gli studi geologici previsti in tale materia, al fine di conseguire i dati utili a redigere la documentazione atta ad aggiornare lo strumento urbanistico alla normativa sismica, pertanto conseguendo il necessario grado di sicurezza in tale ambito.

La situazione urbanistica vigente e la natura della variante che si intende formare, induce ad utilizzare la procedura di cui all'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i. introdotta dalla L.R. 3/2013 che porta a regime, con alcune modifiche, il procedimento sperimentale della L.R. 1 del 26/01/2007 "sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, nr. 56 - Tutela ed uso del suolo".

Ciò che l'Amministrazione intende avviare consiste, infatti, in una variante che non stravolge assolutamente l'impianto strutturale del P.R.G. vigente; si procede infatti a confermare la struttura vigente di Piano apportandogli di fatto esclusivamente le modifiche determinate dall'aggiornamento richiamato e quello afferente all'obbligo di digitalizzazione della cartografia in shape file (pratica perseguibile anche con un mero recepimento ai sensi del c.12, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.). Tale aggiornamento del formato cartografico non prevede, come normativamente previsto, il recepimento delle indicazioni relative alla normalizzazione dei contenuti e degli elaborati di piano previste dalle specifiche di *Urbanistica Senza Carta* (USC), approvate con D.G.R. n.1 – 2681 del 29 dicembre 2020 (azione rimandata a successive procedure di variante). Nel caso in questione si interviene infatti sull'interno territorio comunale per conseguire l'aggiornamento del quadro del dissesto Comunale, con conseguente aggiornamento della classificazione del rischio-idro-geologico, come richiesto per l'adeguamento al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico del Po (P.A.I.) oltre all'adeguamento alla normativa sismica; come puntualizzato al c. 4, art. 17 della L.U.R., pertanto, non può essere assimilato ad una variante generale o una revisione di P.R.G. ove risulterebbe necessario procedere ai sensi dell'art.

¹ vedasi per la situazione urbanistica il punto 4 seguente

15 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. con adempimenti e tempistiche differenti.

Come di consueto la Variante viene identificata nominativamente con l'anno del suo avvio e quindi viene convenzionalmente denominata "Variante strutturale 2024 di aggiornamento PAI".

2. IL PROCEDIMENTO URBANISTICO A SEGUITO DELLA L.R. 3/2013

Con la L.R. 1/07 la Regione ha inteso avviare una fase di sperimentazione di nuove procedure in cui ha inteso testare la praticabilità delle conferenze per avviare forme di copianificazione tra Regione, Province, Comuni per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai P.R.G.C.. Copianificazione e conferenze, infatti, sono alcuni degli elementi innovativi posti alla base della riforma della disciplina urbanistica prodotta dalla Regione.

Tenendo conto dell'intento di sperimentazione, la legge ha riguardato solo determinate fattispecie di varianti e cioè quelle varianti che pur essendo strutturali sono di portata "più limitata".

Il comma 1 dell'art. 31 della L.U.R. recitava infatti: *"La disposizione si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all'articolo 17, comma 4, che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali. Sono tali le varianti strutturali che non riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo, o di esclusivo adeguamento al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato P.A.I., approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti all'attuazione del P.A.I."*

Ispirandosi ai principi di sussidiarietà, concertazione e copianificazione la legge era fortemente innovativa in quanto prevedeva che il procedimento per la pianificazione comunale si sviluppasse attraverso apposite conferenze (conferenze di pianificazione) e che si concludesse con l'approvazione della variante ad opera dello stesso Comune.

Con la riforma della Legge Urbanistica Regionale apportata nel corso del 2013 mediante la promulgazione della Legge n. 13 del 25.03.2013 e della Legge n. 17 del 12.03.2013 la Regione ha dato seguito al periodo di sperimentazione (iniziato nel 2007) della cosiddetta Pianificazione Concertata, che come si è detto, è stato introdotto dalla L.r. 1/2007. La disciplina del 2013, ed in particolare la L.R. 13/2013, ha infatti annullato le vecchie procedure ex art. 15 della L.R. 56/77 rendendo unico il procedimento per la formazione revisione e variante dei P.R.G.; evidentemente la nuova procedura ha sostituito anche quella di cui all'art. 31 ter della L.U.R.. Si può riscontrare infatti come il nuovo iter risulti essere di fatto un miglioramento con limitati adeguamenti e specificazioni introdotte proprio a seguito degli elementi evidenziatesi nel periodo di applicazione della L.R. 1/07. Evidentemente alcuni correttivi si sono resi necessari per fare in modo che il procedimento, impiegato precedentemente solo per le varianti strutturali che non rivestissero carattere di genericità, possa funzionare per tutti gli iter urbanistici che interessano un piano regolatore e pertanto anche la sua formazione e revisione. Oltre all'introduzione delle Conferenze di Copianificazione e Valutazione richiamate, che permettono dunque di conseguire un iter che assume i

caratteri della concertazione, si ha un altro evidente aspetto innovativo importante; la gestione completa dell'intero procedimento in capo al Comune o Ente che promuova l'atto pianificatorio dalla fase iniziale sino alla conclusione con l'approvazione. Evidentemente tale requisito mette in luce la "responsabilità" che la Regione ha affidato alle Amministrazioni, singole o associate, nella pianificazione a carattere locale. Tutto questo dovrebbe produrre un effetto di "alleggerimento" dell'intero iter con una contrazione delle tempistiche necessarie per giungere all'approvazione finale. Resta implicito che tale caratteristica è sicuramente collegata e direttamente proporzionale alle previsioni che si intendono conseguire e pertanto anche alla tipologia di classificazione dell'iter: Variante Strutturale, Variante Generale, Nuovo Piano.

Nella tabella allegata si riportano in dettaglio tutte le fasi procedurali previste dalla legge.

TAB. 1 - PROCEDURA PER APPROVAZIONE VARIANTE STRUTTURALE AI SENSI degli artt. 15 e 17,c.4 L.R. 56/77 e s.m.i.

1. *Adozione della Proposta Tecnica del Progetto preliminare (P.T.P.P.) con Delib. Consiglio (c. 1, art. 15, L.U.R.).*
2. *Pubblicazione della P.T.P.P. mediante avviso che contiene modalità e tempi per presentazione osservazioni (periodo osservazioni minimo 15 gg.).*
3. *Contestualmente (a fase 2), convocazione 1^a riunione della 1^a conferenza di Copianificazione e Valutazione (Regione, Provincia, Comune, eventuali Ministero Beni ed Attività Culturali) per esame P.T.P.P. e procedura V.A.S. (convocazione soggetti competenti individuati) (c. 5, art. 15, L.U.R.).*
4. *1^a riunione della 1^a Conferenza di Pianificazione (si fissa la 2^a riunione che deve avvenire di norma entro 90 gg. dalla 1, 60 per Varianti strutturali).
Seduta di Conferenza presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.*
5. *Comunicazione della data di riconvocazione della 1^a Conferenza di pianificazione.*
6. *2^a riunione della 1^a conferenza di Pianificazione.
Durante la seconda seduta vengono consegnati (da Regione a Provincia) eventuali rilievi e proposte scritte e pareri sul procedimento V.A.S. (se già non sono stati trasmessi).*
7. *Predisposizione progetto preliminare sulla base dei rilievi e delle osservazioni.*
8. *Adozione progetto preliminare (P.P.) con Delib. di Consiglio.*
9. *Deposito e pubblicazione progetto preliminare (60 gg. consecutivi comprensivi del periodo osservazioni).*
10. *Valutazioni delle osservazioni pervenute e predisposizione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo (P.T.P.D.).*
11. *Adozione della P.T.P.D. con Deliberazione di Giunta (c. 10 art. 15 della L.U.R.)*
12. *Convocazione 1^a riunione della 2^a Conferenza di Copianificazione e Valutazione per esame P.T.P.D. ed eventuale V.A.S. (c. 11, art. 15, L.U.R.).*
13. *1^a riunione della 2^a Conferenza di Copianificazione e Valutazione (si fissa la 2^a riunione che deve avvenire di norma entro 120 gg. dalla 1^a, riduzione a 90 gg. per Varianti Strutturali).*
14. *Comunicazione della data di riconvocazione della 2^a Conferenza di Pianificazione.*
15. *2^a riunione della 2^a Conferenza di Pianificazione la quale esprime la sua Valutazione decidendo sulla P.T.P.D. e fornisce i contributi per eventuale parere motivato dalla V.A.S..*
16. *Predisposizione progetto definitivo che tiene conto e recepisce le osservazioni e le proposte pervenute in 2^o conferenza e del Parere Motivato emerso dall'Autorità Competente per la V.A.S..*
17. *Approvazione mediante del. Consiglio Comunale della variante (c. 14, art. 15 ter, L.U.R.) con espressione sulle osservazioni pervenute sul P.P. ed accettazione degli esiti della Conferenza.*
18. *Entrata in vigore del Piano o sua variante con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della Deliberazione di Approvazione.*

3. LA VAS

Un ulteriore elemento di novità, che interagisce direttamente con contenuti e procedimento di formazione delle varianti ai Piani, è costituito dalle recenti disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) introdotte dal D.Lgs. 152/06 successivamente corretto ed integrato con il D.Lgs. 04/08.

3.1 Il quadro normativo di riferimento

Le norme comunitarie e dello Stato

In data 27/06/2001 la direttiva europea 2001/42/CE *“La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ ambiente”* ha introdotto nel diritto comunitario la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), demandando agli Stati membri il compito di trasferirla nella propria normativa.

Lo Stato italiano, dopo aver subito diversi procedimenti di infrazione ed essere stato sanzionato, ha provveduto mediante il D. Lgs 152 del 03/04/2006 *“Norme in materia ambientale”* che è entrato in vigore, per ciò che riguarda la VAS, disciplinata nel titolo II, il 31/07/2007.

Successivamente il D. Lgs 4 del 16/01/2008 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D Lgs 152/06”* entrato in vigore il 13/02/2008, tra il resto, ha sostituito tutta la parte II del D. Lgs 152/06.

Il nuovo testo, che peraltro appare più aderente alla direttiva comunitaria rispetto al D. Lgs 152/06, nel disciplinare contenuti e procedimento della VAS stabilisce un nuovo regime transitorio in attesa degli adeguamenti di ciascuna regione. L’articolo 35 del D. Lgs 152/06, come riscritto dal D. Lgs 4/08, dispone infatti che, in attesa delle leggi regionali, per le quali si assegnano 12 mesi, trovano applicazione le norme regionali al momento vigenti ed ancora, che trascorso il termine fissato per l’adeguamento, continueranno a valere le norme regionali vigenti in quanto compatibili; diversamente trovano diretta applicazione i disposti statali.

Le norme regionali

Nel caso della Regione Piemonte opera fin dal 1998 la L.R. 40 del 14/12/1998 *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione”* che, anticipando per certi versi le previsioni europee, fissava già, mediante l’articolo 20, una propria disciplina di valutazione ambientale per piani e programmi. È quindi evidente come, in

attesa di adeguamento legislativo regionale, abbia trovato applicazione l'articolo 20 della L.R. 40/'98.

Al fine tuttavia di raccordare meglio, la disciplina regionale richiamata con le norme statali e tenendo conto della difficoltà per la Regione di legiferare entro i termini assegnati, l'Assessorato competente aveva predisposto un atto di indirizzo formalizzato mediante la delibera di giunta regionale nr. 12-8931 del 9.6.08, pubblicata sul supplemento ordinario nr. 1 al BUR nr. 24 del 12.06.08; nell'allegato II della D.G.R. richiamata venivano forniti gli indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.

Recentemente in occasione di un'importante azione di revisione della Legislazione Urbanistica Regionale (L.R. 56/77 e s.m.i.), avvenuta con la L.R. 3/2013 prima e la L.R. 17/2013 successivamente ed ancora con D.G.R. n. 25 -2977 del 29/02/2016 (a sostituzione di quella del 2008), si sono definiti ulteriormente i procedimenti e gli adempimenti in materia di V.A.S. e come questi ultimi si raccordino proceduralmente con l'iter urbanistico vero e proprio.

Per quanto attiene alla variante in questione si precisa che non sussiste, come previsto dalla normativa Statale e recepito in quella Regionale, l'obbligo di svolgere la procedura di Valutazione Ambientale Strategica; per tanto non avendo nemmeno l'obbligo di attivare la fase preliminare di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. (D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016).

3.2 Conclusioni

Come anticipato la presente variante strutturale, in base ai contenuti (esclusivo aggiornamento del P.A.I. ed adeguamento alla normativa Simica), segue l'iter procedurale di approvazione ai sensi dell'art. 15, c. 4 della L.R. 56/77. Per tale tipologia di varianti, secondo l'elenco riportato di procedure urbanistiche assoggettate o meno alla procedura di V.A.S. nella D.G.R. n. 25 - 2977 del 29/02/2016 (a sostituzione dell'allegato II della D.G.R. nr. 12-8931 del 09/06/2008 che trattava le medesime tematiche), si ricade nei casi di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e dunque non rendendosi necessario attivare il procedimento in nessuna delle sue forme. Come previsto dalla disciplina regionale i casi di esclusione risultano essere assolutamente contenuti e limitati, ma tra questi sono ricomprese in modo inequivocabile le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovrastanti ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al P.A.I..

Pertanto, alla luce di quanto esposto si può ritenere di ricadere tra i casi di esclusione previsti dalla Regione Piemonte, poiché, come più volte esplicitato, la "Variante strutturale 2024 di aggiornamento PAI" del Comune di Limone Piemonte ottempera esclusivamente all'obbligo di aggiornamento dello strumento urbanistico al P.A.I. a seguito degli eventi alluvionali del 2-3 ottobre 2020 ed alla Normativa Simica imposta da Legge, senza,

pertanto, inserire alcuna nuova previsione insediativa. Si prevede altresì la digitalizzazione cartografica del piano in formato shape file in quanto imposta ex Lege.

Si riporta di seguito l'estratto della Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"; inerente all'argomento trattato.

"1. Modalità di svolgimento e integrazione delle procedure

Ambito di applicazione Al fine di definire l'ambito di applicazione della VAS con riferimento alle diverse tipologie di strumento di pianificazione territoriale o urbanistica, vengono di seguito elencate le fasi della VAS, previste dalla normativa regionale, in relazione ad ogni tipologia di piano o variante disciplinato dalla l.r. 56/1977.

La fase di valutazione della procedura di VAS si applica, infatti, agli strumenti di pianificazione disciplinati ai sensi della l.r. 56/1977 e viene effettuata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, per i piani elaborati per la pianificazione territoriale e la destinazione d'uso del suolo che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione e la localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti, soggetti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) ed elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006 e negli allegati A e B della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), nonché per i piani per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti della Rete Natura 2000, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza, ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché dell'articolo 44 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

Ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 3bis del D.Lgs 152/2006, deve invece essere svolta la preventiva fase di verifica di assoggettabilità per determinare la significatività degli effetti ambientali, nel caso di:

- a. piani di cui sopra che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;*
- b. modifiche minori dei piani di cui sopra;*
- c. altri piani elaborati per la pianificazione territoriale e la destinazione d'uso del suolo che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.*

Pertanto la fase di valutazione deve essere obbligatoriamente effettuata nel caso di:

- a. Piano territoriale regionale (ai sensi dell'art. 3 comma 2 e secondo le modalità dell'art. 7 della l.r. 56/1977) e sue varianti (ai sensi dell'art. 10 comma 7 della l.r. 56/1977);*

- b. *Piano paesaggistico regionale (ai sensi dell'art. 3 comma 2 e secondo le modalità dell'art. 7 della l.r. 56/1977) e sue varianti (ai sensi dell'art. 10 comma 7 della l.r. 56/1977);*
- c. *Piano territoriale di coordinamento provinciale e della Città metropolitana (ai sensi dell'art. 3 comma 2 e secondo le modalità dell'art. 7 bis della l.r. 56/1977) e sue varianti (ai sensi dell'art. 10 comma 7 della l.r. 56/1977);*
- d. *Progetti territoriali operativi regionali, provinciali o della Città metropolitana (ai sensi dell'art. 3 comma 2 e secondo le modalità dell'art. 8 quinquies della l.r. 56/1977);*
- e. *Piani di settore, contenenti disposizioni di carattere territoriale, che costituiscono variante dei piani territoriali degli enti dello stesso livello e sono approvati ai sensi dell'art. 8 bis, comma 3 della l.r. 56/1977, fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore;*
- f. *Piano regolatore comunale o intercomunale (ai sensi dell'art. 3 comma 2 e secondo le modalità dell'art. 15 della l.r. 56/1977);*
- g. *Variante generale al piano regolatore comunale o intercomunale (ai sensi dell'art. 17 comma 3 e secondo le modalità dell'art. 15 della l.r. 56/1977);*
- h. *Qualsiasi tipologia di piano per la quale sia necessaria la valutazione d'incidenza. In particolare, poichè l'articolo 6, comma 2, lettera b) del d.lgs. 152/2006 dispone che deve essere effettuata la fase di valutazione della VAS nel caso in cui si ritenga necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997, si ritiene utile rimarcare che tale disposizione deve essere intesa come riferita al piano nel suo complesso e alla considerazione della probabilità di incidenze significative necessariamente riferite al piano. Come infatti ha avuto occasione di rimarcare il Giudice comunitario, le valutazioni afferenti a piani o a progetti differiscono sotto diversi punti di vista. Pertanto non comporterà obbligatoriamente la sottoposizione alla fase di valutazione della VAS la necessità di effettuare approfondimenti che richiedano lo svolgimento di una valutazione d'incidenza riferita ad aspetti di progetto specifici e puntuali determinati da singole previsioni del piano. Resta inteso ovviamente che, ove già durante la fase di redazione del piano appaiano aspetti inerenti la valutazione d'incidenza meritevoli di essere tenuti in considerazione per quanto riguarda la probabilità di incidenza significativa del piano, sarà d'obbligo procedere alla fase di valutazione del piano stesso.*

Si deve, invece, procedere alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS nel caso di:

- a. *Varianti al Piano territoriale regionale comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree (ai sensi dell'art. 10 comma 8 della l.r. 56/1977);*
- b. *Varianti al Piano paesaggistico regionale comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree (ai sensi dell'art. 10 comma 8 della l.r. 56/1977);*

- c. *Varianti al Piano territoriale di coordinamento provinciale e della Città metropolitana comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree (ai sensi dell'art. 10 comma 8 della l.r. 56/1977);*
- d. *Varianti ai Progetti territoriali operativi regionali, provinciali o della Città metropolitana (ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 8 della l.r. 56/1977);*
- e. *Varianti strutturali al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall'art. 17 comma 4 (ai sensi dell' art. 17 comma 8 della l.r. 56/1977);*
- f. *Varianti parziali al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall'art. 17 comma 5 (ai sensi dell' art. 17 comma 8 della l.r. 56/1977);*
- g. *Varianti necessarie per l'attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, come definite dall'art. 16 bis, comma 1 (ai sensi dell' art. 16 bis comma 5 della l.r. 56/1977);*
- h. *Varianti semplificate al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall'art. 17 bis (ai sensi dell' art. 17 bis comma 8 della l.r. 56/1977);*
- i. *Strumenti urbanistici esecutivi, come definiti dall'art. 32 (ai sensi dell'art. 40 comma 7 e 9 della l.r. 56/1977), fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera c.*

Si precisa che le varianti e i piani appena elencati non sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS nei seguenti casi:

- a. ***varianti al piano regolatore comunale, qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio d'incidente rilevante (ai sensi dell'art. 17 comma 9 della l.r. 56/1977), vale a dire varianti che nel recepire le indicazioni del PAI o della normativa in materia di industrie a rischio d'incidente rilevante non determinano alcuna nuova previsione localizzativa o nuovi carichi insediativi o eventuali modifiche infrastrutturali;***
- b. *varianti al piano regolatore comunale qualora costituiscano mero adeguamento a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS che in tale sede ne abbiano valutato gli effetti ambientali (ai sensi dell'art. 17 comma 9 della l.r. 56/1977);*
- c. *strumenti urbanistici esecutivi che non comportano variante al piano regolatore comunale che li ha determinati, per i quali sia stato già svolto un precedente esame degli effetti ambientali in sede di analisi di compatibilità ambientale o valutazione del PRG che in base all'individuazione dell'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, degli indici di edificabilità, degli usi ammessi e dei contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, abbia individuato i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste (ai sensi dell'art. 40 comma 7 della l.r. 56/1977).*

Non sono, inoltre, soggette a procedure di VAS le modifiche agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica che non costituiscono variante quali quelle di cui all'art. 10 comma 4 della l.r. 56/1977, come disposto dall'art. 10 comma 9 della l.r. 56/1977, e quelle di cui all'art. 17, comma 12, nonché le deliberazioni comunali di adozione e approvazione della perimetrazione del centro o nucleo abitato di cui all'articolo 81.

Va, ancora precisato che, ai sensi dell'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 152/2006, la valutazione ambientale strategica (o la verifica) non è necessaria per la localizzazione delle singole opere che hanno per legge effetto di variante degli strumenti urbanistici, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA (cfr. anche articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977); i casi più frequenti sono l'applicazione dell'articolo 208 del d.lgs 152/2006 o il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

Si specifica, infine, che essendo la probabilità di produrre effetti significativi sull'ambiente l'elemento determinante ai fini della sottoposizione a valutazione, nei casi in cui emerga la probabilità di tali effetti significativi già nel corso della predisposizione della variante, si ritiene necessaria la sottoposizione alla fase di valutazione, avviando direttamente la specificazione, senza svolgere la fase di verifica, come specificato all'articolo 17, comma 10 della l.r. 56/1977, anche in applicazione dei principi comunitari di precauzione e di proporzionalità.”

4. SITUAZIONE URBANISTICA VIGENTE

Il Comune di Limone Piemonte è dotato di P.R.G.C. formato ai sensi del titolo III della L.U.R., ed approvato con D.G.R. n. 22-25963 del 21/06/1993.

Tra il 1993 ed il 1995 è stato oggetto di sette varianti specifiche relative ad aspetti puntuali.

L'Amministrazione Comunale ha successivamente provveduto a formare cinque varianti parziali ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97.

La prima variante parziale, approvata con d.c.c. n. 62 del 09/11/1998, ha riguardato la localizzazione di un'area per conferimento rifiuti in località San Bernardo; la seconda variante parziale, approvata con d.c.c. n. 24 del 31/03/2000, ha affrontato alcuni problemi di grande rilevanza pubblica connessi al nuovo fronte neve in area Cascina Rossa e una modifica per rendere attuabile il progetto relativo agli impianti sportivi pubblici; la terza variante parziale, approvata con d.c.c. n. 97 del 11/10/2000, ha introdotto una serie di modifiche, soprattutto di carattere attuativo, indispensabili per assicurare un migliore e più logico compimento del Piano vigente; la quarta variante parziale, approvata con d.c.c. n. 58 del 27/11/2001, ha ampliato le previsioni del settore turistico; la quinta variante parziale, approvata con d.c.c. n. 59 del 27/11/2001, è stata finalizzata al riconoscimento di alcune ulteriori aree a destinazione turistico-ricettiva.

Successivamente alle cinque varianti parziali richiamate l'Amministrazione ha provveduto a formare una variante strutturale di ampia portata con la quale ha inteso adeguare più complessivamente lo strumento urbanistico vigente ai nuovi fabbisogni emersi.

Tale variante, denominata convenzionalmente variante 2001, è stata approvata con D.G.R. n. 28-15316 del 12/04/2005.

Nelle more di approvazione della variante 2001 sono state formate quattro ulteriori varianti parziali: la variante parziale n. 6, relativa alla realizzazione di un nuovo impianto di risalita, approvata con d.c.c. n. 76 del 16/12/2003, la variante parziale n. 7, attinente l'attuazione di una struttura ricettiva in località Panice Soprana - Quota 1400, approvata con d.c.c. n. 6 del 26/04/2004, la variante parziale n. 8 relativa alla realizzazione di due impianti di risalita, approvata con d.c.c. n. 2 del 24/01/2005 e la variante parziale n. 9, anch'essa relativa alla realizzazione di un impianto di risalita, approvata con d.c.c. n. 3 del 24/01/2005.

Il Comune ha, poi, utilizzato l'art. 51 della L. n. 865/71 per rilocalizzare un intervento di edilizia convenzionata (2/R3.1) su di una porzione di area 2/TR2/G.1. Successivamente all'approvazione della variante strutturale 2001, l'Amministrazione ha apportato al vigente P.R.G. una modifica ai sensi del c. 8, lett. c), art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. i. relativa alla ridefinizione della zona 3/FN.2 al fine di escludere la partenza della cabinovia "Campo Principe-Laghetti" e, successivamente, ha approvato con d.c.c. 59 del 24.11.05 la variante

parziale n. 10 connessa a necessità di particolare importanza ed urgenza del settore turistico, con d.c.c. n. 25 del 27.04.06 la variante parziale n. 11 connessa al chiarimento ed all'integrazione di alcuni aspetti attuativi del P.R.G., con d.c. n. 52 del 03/07/2006 la variante parziale n. 12 riguardante principalmente il settore turistico e con d.c.c. n. 56 del 31/07/2006 ha adottato la variante parziale n. 13 riguardante la realizzazione di una centralina idroelettrica.

L'esigenza di perfezionare la norma relativa al fronte neve "Campo Principe" ha indotto l'Amministrazione a formare la variante parziale n. 14 ed ancora la necessità di modificare il tracciato di due impianti di risalita ha comportato l'approvazione della variante parziale n. 15. Con la variante parziale n. 16, approvata con d.c.c. n. 9 del 01/03/2007, sono stati modificati e perfezionati alcuni aspetti normativi, mentre con la variante parziale n. 17, approvata con d.c.c. n. 58 del 17/09/2007, è stato modificato il tracciato di un tratto di viabilità in progetto in ambito 3/TR2. Mediante la variante parziale n. 18, approvata con d.c.c. n. 3 del 04/02/2008, è stata eliminata una zona a parcheggio in località C.na Rossa, è stata ridefinita un'area residenziale satura - 3/R2, è stata trasferita una quota di volumetria a destinazione turistico-ricettiva dall'area del Palaghiaccio in borgata Bragard, sono stati rivisti alcuni aspetti normativi rielaborando il testo relativo alle autorimesse private. La variante parziale n. 19 ha riguardato principalmente il settore turistico-ricettivo ed è stata approvata con d.c.c. n. 22 del 08/04/2008. Nell'anno 2008 sono state approvate 2 varianti parziali, la numero 20 e 21, rispettivamente con d.c.c. n. 43 del 05/06/2008 e con d.c.c. n. 86 del 18/11/2008, ed adottata preliminarmente la variante parziale 22 con d.c.c. n.87 del 18/11/2008 e la variante parziale 23 con d.c.c. n.13 del 13/01/2009.

Nel 2007 l'Amministrazione, per favorire l'attuazione dell'area 9/TR2/G.1 che, come è ovvio, rappresenta un elemento di rilievo assoluto nel contesto della locale stazione turistica in B.ta Panice, ha formulato la Variante Strutturale 2007, al fine di rimuovere il vincolo di non edificabilità apposto sulla parte a monte della zona sopra citata.

Tale variante è stata redatta secondo le disposizioni della L.R. 1/07, pertanto è stata approvata dall'Amministrazione con d.c. n. 12 del 13/01/2009.

La necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni, per meglio rispondere alle necessità insorte nell'attuazione del Piano ha indotto l'Amministrazione Comunale a formulare successivamente alla variante strutturale redatta ai sensi della L.R. 1/2007 le seguenti varianti parziali: la variante parziale nr. 24 approvata con d.c.c. n. 41 del 20.04.2009; la variante parziale nr. 25 approvata con d.c.c. n. 69 del 28/09/2010; la variante parziale nr. 26 approvata con d.c.c. n. 15 del 25/01/2011; la variante parziale n. 27 approvata con d.c.c. n. 6 del 31.01.2012; la variante parziale n. 28 approvata con d.c.c. n. 7 del 31.01.2012, la variante parziale n. 30 approvata con d.c.c. n. 61 del 27.09.2012 e la variante parziale n. 31 approvata con d.c.c. n. 17 del 19.04.2013. Successivamente sono state formulate tre varianti parziali, la nr. 32 approvata con d.c.c. n. 57 del 30/11/2015, la nr. 33 approvata con d.c.c. n. 23 del 27/03/2014, la nr. 34 approvata con d.c.c. n. 59 del 29/12/2016 e la nr. 35 approvata con d.c.c. n. 53 del 28/12/2017, la nr. 36 approvata con d.c.c. n. 2 del 3/02/2018.

In tempi molto stretti ed in alcuni casi con concomitanza il Comune ha

successivamente approvato la variante parziale nr. 37 con d.c.c. n. 62 del 28/11/2019; la variante parziale nr. 38 con d.c.c. n. 15 del 08/04/2019; la variante parziale nr. 39 con d.c.c. n. 63 del 28/11/2019 e la variante parziale nr. 40 con d.c.c. n. 42 del 12.10.2023.

Ad oggi, l'Amministrazione Comunale intende predisporre il presente procedimento al fine di modificare il proprio strumento urbanistico per ottemperare esclusivamente all'obbligo di aggiornamento dello strumento urbanistico al P.A.I. a seguito degli eventi alluvionali del 2-3 ottobre 2020 ed alla Normativa Simica imposta da Legge; si prevede altresì la digitalizzazione cartografica del piano in formato shape file in quanto imposta ex Lege.

5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Comune di Limone Piemonte si trova nella Valle Vermenagna, una delle valli principali delle Alpi Marittime, collocato in prossimità del valico del Colle di Tenda. Data la sua posizione, Limone è stato storicamente un luogo di transito sulla via tra il Piemonte e la Riviera di Ponente e provenzale.

La conca di Limone è percorsa dal torrente Vermenagna. È delimitata a nord dal massiccio Besimauda (2.231 m) – Bric Costa Rossa (2.403 m), ad est dalla Cima della Fascia (2.495 m), a sud dalla Rocca dell'Abisso (2.755 m) e dal Colle di Tenda (1.820 m), ad ovest dal Ciotto Mien (2.375 m) e dal Monte Vecchio (1.920 m).

Il territorio comunale si trova sul confine italo-francese; pertanto, confina a nord e a est con i comuni di Briga Alta e Vernante, entrambi in provincia di Cuneo, mentre a sud e a ovest rispettivamente con i comuni francesi di Tende e La Brigue.


Per quanto riguarda la viabilità, vi transitano la Strada statale 20 del Colle di Tenda e la ferrovia Cuneo-Ventimiglia. Proprio la presenza del treno ne fece una delle prime stazioni sciistiche delle Alpi, all'inizio del Novecento.

Fino all'evento alluvionale del 2-3 ottobre 2020, i collegamenti stradali con la val Roya e la Liguria erano affidati ad un traforo stradale del colle di Tenda inaugurato nel 1882.

L'attenzione dell'amministrazione comunale e degli operatori turistici a favore del turismo sostenibile e della mobilità dolce ha portato Limone ad essere incluso nel consorzio delle Perle delle Alpi.

Per quanto attiene lo sviluppo insediativo del comune di Limone, il centro storico è di stampo tipicamente alpino. Negli anni 1960-1970 si è registrata una consistente espansione urbanistica. La quasi totalità delle nuove costruzioni era relativa a seconde case legate al turismo sciistico e montano. Limonetto è la frazione principale, anch'essa interessata da flussi turistici grazie alla presenza di impianti sportivi invernali, collegati al comprensorio Riserva Bianca, e alla possibilità di escursioni. Panice è la seconda frazione collocata lungo la SS n. 20, distante 4km da Limone.

Ad oggi, l'economia locale si basa prevalentemente sul turismo sia invernale, legato al comprensorio sciistico, che estivo, grazie alle attrattive storiche come la Via del Sale, strada bianca realizzata secoli addietro per motivi commerciali e militari, che va dalla zona dei Forti del Colle di Tenda a Monesi, percorrendo in quota suggestivi paesaggi sul confine fra Italia e Francia.



6. PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

6.1 Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ha approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR). Il nuovo piano sostituisce il PTR approvato nel 1997 ad eccezione delle norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter) che continuano ad applicarsi fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.

La Giunta regionale con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 aveva approvato il documento programmatico "Per un nuovo Piano Territoriale Regionale", contenente tutti gli elementi, sia istituzionali sia tecnici, per giungere alla redazione del nuovo strumento di governo del territorio regionale.

Il nuovo PTR, adottato con DGR n. 19-10273 del 16 dicembre 2008, era stato trasmesso al Consiglio Regionale per l'approvazione del giugno 2009. Successivamente, la Giunta Regionale della IX legislatura, ha ritenuto la proposta di Piano Territoriale Regionale coerente con i propri indirizzi per la programmazione e la pianificazione regionale e quindi meritevole di essere riproposta al Consiglio regionale per la conclusione dell'iter già avviato.

Il nuovo PTR si colloca nel processo di ridefinizione della disciplina e degli strumenti per il governo del territorio ai vari livelli amministrativi e la sua approvazione costituisce il primo riferimento attuativo per la definizione delle strategie finalizzate a governare processi complessi, in un'ottica di collaborazione tra Enti per lo sviluppo della Regione.

Il nuovo Piano territoriale si articola in tre componenti diverse che interagiscono tra loro: un quadro di riferimento (la componente conoscitivo – strutturale del piano), avente per oggetto la lettura critica del territorio regionale (aspetti insediativi, socio-economici, morfologici, paesistico – ambientali ed ecologici), la trama delle reti e dei sistemi territoriali che struttura il Piemonte; una parte strategica (la componente di coordinamento delle politiche e dei progetti di diverso livello istituzionale, di diversa scala spaziale, di diverso settore), sulla base della quale individuare gli interessi di tutelare a priori e i grandi assi strategici di sviluppo; una parte statutaria (la componente regolamentare del piano), volta a definire ruoli e funzioni dei diversi ambiti di governo del territorio sulla base dei principi di autonomia locale e sussidiarietà.

La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa sulla suddivisione del territorio regionale in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT); in ciascuno di essi sono rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di una pianificazione integrata e per essi il Piano definisce percorsi strategici, seguendo cioè una logica multipolare, sfruttando in tal

modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici presenti nella Regione.

Per il perseguimento degli obiettivi assunti, il PTR individua 5 strategie diverse e complementari:

1. riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;
2. sostenibilità ambientale, efficienza energetica;
3. integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica;
4. ricerca, innovazione e transizione produttiva;
5. valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali.

Per ciascuna strategia il PTR detta disposizione per gli strumenti della pianificazione territoriale che, ai diversi livelli, concorrono alla sua attuazione ed al perseguimento degli obiettivi assunti, dettando indirizzi, direttive e prescrizioni.

Gli indirizzi consistono in disposizioni di orientamento e criteri rivolti alle pianificazioni territoriali e settoriali dei diversi livelli di governo del territorio, cui lasciano margini di discrezionalità nell'attenervisi.

Le direttive sono connotate da maggior specificità e costituiscono disposizioni vincolanti, ma non immediatamente precettive, la cui attuazione comporta l'adozione di adeguati strumenti da parte dei soggetti della pianificazione territoriale, settoriale e della programmazione che sono tenuti al recepimento delle stesse, previa puntuale verifica. Eventuali scostamenti devono essere motivati ed argomentati tecnicamente.

Le prescrizioni sono disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal PTR, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.

Il PTR contiene esclusivamente indirizzi e direttive.

Il PTR ed il PPR sono atti diversi ma complementari di un unico processo di pianificazione territoriale e paesaggistica volto al riconoscimento, gestione, salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione dei territori della regione.

Il rapporto tra PTR e PPR è definito dalla normativa vigente, in particolare dal D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), nonché della recente giurisprudenza, anche costituzionale.

Il PTR costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di livello regionale, sub-regionale, provinciale e locale per un governo efficiente e sostenibile delle attività sul territorio della regione.

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) costituisce riferimento per tutti gli strumenti

di governo del territorio regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione e la valorizzazione dei paesaggi e dell'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio piemontese.

Le disposizioni del PPR sono vincolanti per gli strumenti di pianificazione ai vari livelli. In particolare, la pianificazione locale, comunale ed intercomunale, quando faccia riferimento a più Ambiti e Unità di Paesaggio (AP e UP) così come definiti dal PPR, dovrà garantire la coerenza delle politiche e delle azioni previste con le disposizioni del PPR per ciascun ambito territoriale interessato.

Il PTR è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione
- 2) Norme di attuazione
- 3) Tavole della conoscenza ripartite come di seguito:
 - tavola A: Strategia 1
Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio
 - tavola B: Strategia 2
Sostenibilità ambientale, efficienza energetica
 - tavola C: Strategia 3
Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica
 - tavola D: Strategia 4
Ricerca, innovazione e transizione produttiva
 - tavola E: Strategia 5
Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali
 - tavola F1:
La dimensione europea;
 - tavola F2:
La dimensione sovra regionale
- 4) Tavola di progetto
- 5) Rapporto ambientale
- 6) Rapporto ambientale: Sintesi non tecnica

Visto l'oggetto della presente variante non si rende necessario adempiere all'obbligo di adeguare lo strumento urbanistico a tale pianificazione poiché col presente atto viene esclusivamente effettuato un adeguamento necessario ed obbligatorio dello strumento urbanistico che, seppur riguardando l'intero territorio comunale in quanto si prevede l'analisi geologica estesa all'intero Comune con le conseguenti regolamentazioni, non risulta avere particolari conseguenze o ricadute, se non a valenza positiva, sulla pianificazione descritta al presente punto.

6.1.2 La verifica dell'art. 31 del P.T.R.

Il comma 10 dell'art. 31 delle norme di attuazione del P.T.R. prevede che le previsioni di incremento di consumo del suolo ad uso insediativo non debbano superare il 3% della superficie urbanizzata esistente per ogni quinquennio.

Nel caso (che non riguarda il presente procedimento) di una revisione generale dello strumento vigente, il periodo di riferimento è decennale e pertanto il rapporto tra l'esistente ed il previsto non dovrà superare complessivamente il 6%.

La verifica delle superfici dei territori attualmente urbanizzati si potrebbe generalmente, per semplicità, come prima valutazione far coincidere con la perimetrazione dei centri abitati (aree edificate con continuità, comprensive dei lotti interclusi ma con esclusione delle aree libere di frangia) in quanto questa pare calzare bene con la "ratio" alla quale si deve far riferimento. Questo valore calcolato dovrebbe praticamente essere coincidente con quello regionale inerente al consumo di suolo urbanizzato (CSU) pari a mq. 1.080.000 al quale, per effetto delle disposizioni Regionali (in ultimo la Deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2023, n. 2-6683), si deve fare riferimento (dato "Monitoraggio del Consumo di suolo in Piemonte 2015").

Dato Regionale $1.080.000 \times 3\% = 32.400$ mq.

Dato l'oggetto di variante, che viene nuovamente ribadito (esclusivo aggiornamento del P.A.I. con adeguamento alla normativa Simica prevedendosi altresì la digitalizzazione cartografica del piano in formato shape file in quanto imposta ex Lege), non si produce alcuna nuova previsione insediativa e conseguentemente incremento di consumo di nuovo suolo; pertanto, con la presente variante non occorre effettuare alcuna verifica del dato di cui alla trattazione del punto rimandando agli altri procedimenti che saranno eseguiti. Per quanto attiene alle procedure pregresse, si richiama il capitolo della "situazione urbanistica" precedente.

Pertanto, stando a quanto riportato in sede di Variante parziale nr. 40 (l'ultima approvata dal Comune di Limone Piemonte), per il quinquennio in corso (2021/2026) la previsione di consumo di suolo risulta essere contenuta nel dato del 3% consentito, in quanto la Variante nr. 40 citata introduce **mq. 10.675** di consumo di suolo previsti, che risultano essere inferiori ai **mq. 32.400** consentiti.

Si ribadisce che la variante in oggetto non aggiunge ulteriori previsioni di consumo di suolo per il quinquennio in esame; pertanto, si riassume quanto segue:

- 1) Variante parziale n. 40 (*ultima variante approvata*) 10.675 mq.
- 2) Variante strutturale 2024 di aggiornamento PAI". (*la variante in oggetto*) 0 mq.

TOTALE VARIAZIONE S.T. QUINQUENNIO 2021/ 2026 S.T. 10.675 mq.

6.2 Pianificazione della mobilità e dei trasporti

La Regione Piemonte persegue il miglioramento della mobilità e dell'accessibilità come prerequisito per lo sviluppo socio-economico del territorio e il miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini. Attraverso gli strumenti di pianificazione e di programmazione esercita le proprie funzioni di coordinamento di reti e servizi di trasporto pubblico locale e di integrazione tra le diverse modalità di trasporto. Sono previsti due livelli di pianificazione: il piano strategico (il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti) che fissa gli obiettivi di lungo periodo e i piani di settore che definiscono le caratteristiche che il sistema deve assumere nel medio periodo per raggiungere gli obiettivi fissati. La programmazione indica quindi gli interventi a breve termine, le risorse umane, economiche e strumentali da mettere in campo, funzionali al disegno delineato.

Il **Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT)** ha il compito di fornire alla pubblica amministrazione gli strumenti adeguati a fronteggiare, in una logica di anticipazione e non di emergenza, le nuove esigenze di cittadini e imprese.

Il PRMT, approvato con D.C.R. n. 256-2458/2018, è di tipo strategico perché ragiona su un orizzonte temporale di lungo periodo, fissa le linee guida per lo sviluppo del settore e gli obiettivi da raggiungere al 2020, 2030 e 2050.

La **Tabella di Marcia verso il 2050** è il punto di riferimento per attuare le strategie del PRMT che mirano a:

la **sicurezza di cittadini e imprese** (protezione e incolumità);

l'**accessibilità** (disponibilità di reti, fruibilità di servizi, accessibilità alle informazioni, integrazione dei sistemi);

l'**efficacia** (utilità del sistema, qualità dell'offerta);

l'**efficienza** (razionalizzazione della spesa, internalizzazione);

l'**attenzione agli impatti energetici e ambientali** (riqualificazione energetica, uso razionale del suolo, limitazione delle emissioni, contenimento della produzione di rifiuti);

il **sostegno alle imprese** (competitività, occupazione);

la **vivibilità del territorio e la qualità della vita** (salvaguardia, recupero).

Il PRMT si applica nei confronti della Regione (per i bandi e i programmi regionali) e degli enti locali (per la pianificazione di settore). Riconosce le relazioni tra mobilità e territorio e l'importanza di operare in settori e a livelli istituzionali diversi: la **governance** è lo strumento organizzativo per fare collaborare Amministrazioni, cittadini e imprese.

Il PRMT nella "Parte Terza" – Il transitorio - definisce al punto 5 le Norme transitorie e finali; a tal proposito per i fini afferenti alla pianificazione urbanistica occorre far

riferimento alla lettera c) del comma 2, del punto 5.2 recitante:

“

- c. gli enti locali nella redazione o nell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 56/1977, articolo 12, comma 2, punto 6) laddove si parla di definire l'organizzazione del territorio in relazione al sistema infrastrutturale e di trasporto e di traffico, devono:
- assumere specifici obiettivi di sostenibilità del sistema della mobilità in coerenza con i target del presente Piano;
 - definire l'assetto della mobilità in relazione all'uso del territorio secondo una visione di lungo periodo e che riguarda tutte le modalità di spostamento e incoraggia scelte più sostenibili;
 - darne atto in sede di relazione illustrativa.

Con riferimento agli aspetti di ricaduta ambientale, la coerenza fra strumenti di pianificazione urbanistica o di pianificazione settoriale locale viene valutata in fase di Valutazione ambientale strategica.

”

Gli obiettivi di tale pianificazione risultano essere estremamente importanti nelle scelte pianificatorie e pertanto anche all'interno della programmazione urbanistica locale dei singoli strumenti urbanistici dei Comuni. È però altresì evidente che le valutazioni di tale ambito risultano essere significative se fatte con determinati procedimenti urbanistici (interessanti pianificazioni di area vasta o comunque con valutazioni più generali e non afferenti ad ambiti specifici o troppo ristretti) e soprattutto devono essere valutate in ragione degli oggetti di variante. Aspetto assolutamente differente è se si opera in sede di varianti strutturali più complesse o addirittura in sede di revisione del P.R.G.C..

Evidentemente la presente variante, dati gli oggetti trattati, si può dire con certezza non necessitare di ulteriori analisi e verifiche relative al rapporto e all'incidenza della variante stessa con la pianificazione della mobilità e dei trasporti poiché non risulta esserci alcun tipo di conseguenza interessante tale settore.

6.3 Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), predisposto per promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio, è stato adottato la prima volta con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009. A seguito della sua pubblicazione, il Piano è stato oggetto di numerose osservazioni da parte dei soggetti a vario titolo interessati, alle quali si è provveduto a dare puntuale riscontro; dette osservazioni hanno determinato, fin da subito e in relazione ad alcune esigenze contingenti, l'integrazione delle prescrizioni dell'art. 13 delle Norme di Attuazione, demandando a una fase successiva l'intera visione del Piano (D.G.R. n. 6-5430 del 26 febbraio 2013 di controdeduzione alle osservazioni e anticipazione delle modifiche relative all'art. 13 delle Norme di Attuazione).

L'elaborazione del Piano, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è stata sviluppata congiuntamente con il MiBACT, secondo le modalità disciplinate dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 28 marzo 2008 e dal Disciplinare d'attuazione del Protocollo di intesa dell'11 luglio 2008, ed è perseguita dopo l'adozione, con specifico riferimento alla ricognizione dei beni paesaggistici e alla definizione della loro disciplina normativa. L'insieme dei contributi pervenuti ha portato ad un processo di revisione e integrazione degli aspetti conoscitivi, cartografici, normativi del Ppr, volto a predisporre uno strumento di pianificazione il più possibile completo, comprensibile ed efficace.

A conclusione dei lavori di ricognizione dei beni paesaggistici si è ritenuto necessario garantire il coinvolgimento dei soggetti interessati, ai fini di assicurare la massima trasparenza nel processo di revisione del Piano. A fine 2013, è stata pertanto inviata a ciascun Comune piemontese un'informativa contenente la documentazione relativa ai beni paesaggistici presenti sul relativo territorio, con invito ad operare una verifica rispetto ai dati in proprio possesso e ad esprimere eventuali considerazioni in merito. I numerosi riscontri pervenuti, sintetizzati in un documento contenente i quesiti ricorrenti e di interesse generale sulla perimetrazione dei beni, sono stati analizzati e vagliati in incontri specifici, che hanno portato all'attuale definizione dei contenuti del Piano. Gli esiti del processo di ricognizione dei beni paesaggistici sono confluiti in un nuovo elaborato del Ppr, il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, che ne fornisce le informazioni necessarie alla corretta gestione.

Il riconoscimento dei beni paesaggistici non esaurisce il campo d'attenzione del Ppr, che considera anche le altre componenti del paesaggio (sotto l'aspetto naturalistico-ambientale, storico-culturale, percettivo-identitario e urbanistico-insediativo), la cui disciplina concorre a diffondere i valori paesaggistici sull'intero territorio regionale, e che detta le strategie e le politiche per il paesaggio piemontese (sintetizzate nella nuova Tavola P6).

Il nuovo Ppr è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015, tale deliberazione è pubblicata ai sensi della normativa vigente, sul B.U.R n. 20 del 21 maggio 2015; i soggetti interessati hanno potuto prendere visione degli elaborati e trasmettere le loro osservazioni, entro il termine di sessanta giorni lavorativi dalla data di

pubblicazione (14 agosto 2015).

Nella medesima seduta, la Giunta regionale ha provveduto, con D.G.R. n. 19-1441, a contro dedurre alle 8 osservazioni pervenute a seguito della rielaborazione dell'art. 13 delle Norme di Attuazione, le cui risultanze sono parte integrante del Piano riadottato.

Dalla data di adozione del Ppr, non erano consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del Piano e con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici, in quanto le prescrizioni sopra citate sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9 del Codice stesso.

A seguito di alcune problematiche interpretative emerse nella prima fase di attuazione del Piano è stato ritenuto opportuno predisporre, congiuntamente col MiBACT, le "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del Piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 20-1442 del 18 maggio 2015", (approvate con D.G.R. n. 31-2530 del 30 novembre 2015) finalizzate a chiarire e precisare le disposizioni in salvaguardia del Ppr e ad assicurare uniformità e puntualità nell'applicazione. In attuazione di tale deliberazione, con D.G.R. n.47-2748 del 29 dicembre 2015, D.G.R. n. 30-2950 del 22 Febbraio 2016, D.G.R. n. 20-3113 del 4 aprile 2016, D.G.R. n. 50-3450 del 6 giugno 2016, D.G.R. n. 26-3942 del 19 Settembre 2016, D.G.R. n. 31-4076 del 17 Ottobre 2016, D.G.R. n. 22-4636 del 6 febbraio 2017 è stata ridefinita la rappresentazione dei tracciati di alcuni corpi idrici rispetto a quanto rappresentato nel Ppr adottato; i tracciati così ridefiniti e riportati negli allegati alle deliberazioni sopra citate sostituiscono quelli rappresentati nella Tavola P2 e negli altri elaborati del Ppr adottati con la D.G.R. 20-1442 del 18 maggio 2015. In data 14 novembre 2016, con D.G.R. n. 33-4204, sono state inoltre assunte le determinazioni relative alle osservazioni e ai pareri pervenuti a seguito della nuova adozione del Ppr; con la stessa deliberazione si è provveduto alla corretta rappresentazione di alcuni beni tutelati ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (A094, B013, B052, ARCHEO 007, ARCHEO 020, ARCHEO 072, L074, L133, L051, ARCHEO 091, ARCHEO 092, ARCHEO 093, ARCHEO 094).

Il Piano, come modificato, è stato oggetto dell'Accordo tra MiBACT e Regione Piemonte, firmato a Roma il 14 marzo 2017 dal Ministro Dario Franceschini e dal Presidente Sergio Chiamparino. Con D.G.R. n. 24-4824 del 27 marzo 2017, Il Piano è stato quindi trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, per l'approvazione ai sensi della l.r. 56/1977.

Con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il Piano paesaggistico regionale (Ppr), uno strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il Ppr entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (**n. 42 del 19/10/2017 divenuta efficace al 20/10/2017**).

L'importante atto di pianificazione è stato predisposto per promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, e per attivare un processo di condivisione con gli enti pubblici a tutti i livelli del quadro conoscitivo e regolativo in esso contenuto.

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) disciplina la pianificazione del paesaggio e, unitamente al Piano territoriale regionale (Ptr) e al Documento Strategico Territoriale (Dst), costituisce il Quadro di Governo del Territorio (Qgt) con il quale la Regione definisce gli indirizzi strategici per uno sviluppo sostenibile del proprio territorio.

Il Ppr è redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Convenzione Europea del Paesaggio, nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di seguito denominato Codice, e nella legislazione nazionale e regionale vigente al fine di sottoporre a specifica disciplina l'intero territorio regionale. Il Ppr costituisce atto di pianificazione generale regionale ed è importato ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali.

Il Ppr definisce modalità e regole volte a garantire che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato, valorizzato e regolato. A tale scopo promuove la salvaguardia, la gestione e il recupero dei beni paesaggistici e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

Il Ppr comprende:

- a. la ricognizione del territorio regionale mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni;
- b. la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi del comma 1, articolo 138, del Codice;
- c. la ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla loro identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurarne la conservazione dei caratteri distintivi e la loro valorizzazione;
- d. l'individuazione dei diversi ambiti di paesaggio e dei relativi obiettivi di qualità;
- e. l'individuazione di ulteriori contesti, diversi da quelli indicati dall'articolo 134 del codice, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- f. L'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa suolo vigenti;
- g. la determinazione di misure per la conservazione dei caratteri distintivi delle aree tutelate per legge e, compatibilmente con essi, la loro valorizzazione; per gli immobili e le

- aree dichiarati di notevole interesse pubblico la Regione e il Ministero procedono secondo quanto disciplinato dall'articolo 141 bis del Codice;
- h. l'individuazione degli interventi di recupero e di riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli interventi per la loro valorizzazione;
 - i. l'individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico che dovranno costituire riferimento per le azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
 - j. la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e paesaggistica in riferimento alle azioni prefigurate e dei criteri di valutazione per verificare la corretta applicazione di tali previsioni nei piani e nei programmi alle diverse scale;
 - k. la definizione delle linee di azione strategiche, integrate con quelle del Ptr, per la valorizzazione delle risorse paesistiche, la difesa dall'abbandono e il ripristino dei valori e dei fattori strutturali;
 - l. la definizione dei criteri di adeguamento dei piani e dei programmi vigenti all'atto di approvazione del Ppr.

In attuazione delle finalità precedentemente illustrate e per sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione il territorio regionale, il Ppr detta indirizzi, direttive e prescrizioni.

Per indirizzi si intendono le disposizioni di orientamenti e criteri per il governo del territorio e del paesaggio attraverso la pianificazione settoriale e territoriale e urbanistica alle diverse scale, agli enti territoriali competenti è riconosciuta la potestà, nel rispetto degli indirizzi, di esercitare una motivata discrezionalità nelle modalità di recepimento purché coerenti con le finalità e gli obiettivi individuati dal Ppr.

Per direttive si intendono le disposizioni che devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani settoriali, nei piani territoriali provinciali e nei piani locali alle diverse scale, previa puntuale verifica; eventuali scostamenti devono essere argomentati e motivati tecnicamente.

Per prescrizioni si intendono le disposizioni, con diretta efficacia conformativa sul regime giuridico dei beni oggetto del piano, che regolano gli usi ammissibili e disciplinano le trasformazioni consentite; le prescrizioni sono vincolanti e cogenti e presuppongono immediata attuazione ad osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati titolari di potestà territoriali o di diritti di proprietà e prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e nei relativi strumenti di attuazione; in base al comma 4, articolo 145 del Codice, i limiti alla proprietà eventualmente derivanti da tali prescrizioni non sono oggetto di indennizzo.

Ai sensi dell'art. 2 delle N. di A., così come precisato anche nella D.C.R. di approvazione, le PRESCRIZIONI e le SPECIFICHE PRESCRIZIONI D'USO assumono cogenza e

diventano immediatamente prevalenti ai sensi dell'art. 143, c. 9 del Codice con diretta efficacia conformativa sul regime giuridico dei beni paesaggistici. Pertanto, le prescrizioni PREVALGONO sulle disposizioni e previsioni incompatibili eventualmente contenute nei P.R.G. e relativi strumenti di attuazione. Il P.P.R. è predisposto, come detto, ai sensi dell'art. 143 del D. lgs. 42/04 e s.m. ed i suoi effetti sulla pianificazione locale sono regolati dal c. 9, art. 143 e c. 3 art. 145 del D. lgs. richiamato.

Il Ppr è costituito dai seguenti elaborati:

- a. Relazione
- b. Norme di Attuazione
- c. Tavole di Piano:
 - P1: Quadro strutturale 1:250.000
 - P2: Beni paesaggistici Quadro d'unione 1:250.000 e 6 Tavole 1:100.000 (da P2.1 a P2.6)
 - P3: Ambiti e unità di paesaggio 1:250.000
 - P4: Componenti paesaggistiche - Quadro d'unione 1:250.000 e 22 Tavole 1:100.000 (da P4.1 a P4.22)
 - P5: Rete di connessione paesaggistica 1:250.000
 - P6: Strategie e Politiche per il Paesaggio 1:25.000
- d. Schede degli Ambiti di paesaggio
- e. Elenchi delle componenti e delle unità paesaggio
- f. Rapporto ambientale, sintesi non tecnica e Piano di Monitoraggio
- g. Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte

In ordine all'obbligo di adeguare la strumentazione urbanistica comunale a tale strumento si evidenzia che i Comuni (anche in forma associata) entro 24 mesi conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale; l'adeguamento deve avvenire assicurando la partecipazione dei competenti organi Ministeriali. In sede di adeguamento al P.P.R. gli strumenti di pianificazione locale possono precisare alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui agli artt. 136, 142, 157 del Codice. In questo periodo si evidenzia che l'obbligo di adeguamento si presenta qualora un Comune effettui una Variante Generale o un Nuovo piano regolatore; per tutte le altre procedure urbanistiche di modifica del P.R.G. occorre comunque effettuare una Verifica di Compatibilità delle previsioni con il P.P.R..

Considerata la finalità della presente variante si può considerare non particolarmente significativo adempiere all'obbligo di effettuare tale verifica di compatibilità poiché col presente atto viene esclusivamente effettuato un adeguamento necessario ed obbligatorio dello strumento urbanistico che, seppur riguardando l'intero territorio comunale, non risulta avere alcun tipo di impatto o ricaduta sulla pianificazione paesaggistica descritta al presente punto.

6.3.1 Verifica di compatibilità delle previsioni di Variante con il P.P.R.

Come descritto precedentemente, essendo qualificata la presente variante come puntuale, non risulta essere soggetta alla procedura di adeguamento del P.R.G. al P.P.R. ma ad una verifica atta a confermare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con gli obiettivi perseguiti dal P.P.R.. Essendo state emanate delle “Linee guida” da parte della Regione Piemonte su come eseguire sia gli atti di adeguamento che di verifica (Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 , n. 4/R. Regolamento regionale recante: “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.”), si provvede a redigere la verifica in una modalità “semplificata” ancorché secondo lo schema previsto dalla richiamata D.G.R., dato l’oggetto di variante, che prende in considerazione gli articoli delle N. di A. del P.P.R. mettendoli a confronto con le azioni della pianificazione Comunale. Tali azioni corrispondono anche agli obiettivi della variante ed in particolare possono essere individuati nell’esclusivo obbligo di aggiornamento dello strumento urbanistico al P.A.I. (a seguito degli eventi alluvionali del 2-3 ottobre 2020) alla Normativa Simica imposta da Legge; si prevede altresì la digitalizzazione cartografica del piano in formato shape file in quanto imposta ex Lege.

Per la verifica delle previsioni di piano regolatore si rimanda all’apposito capitolo redatto all’interno della presente Relazione, così come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R.

6.4 Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.)

Il Piano Territoriale Provinciale, adottato dal Consiglio Provinciale deliberazione n. 52 del 5 settembre 2005, è stato approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 241-8817 del 24 febbraio 2009 con le modifiche ed integrazioni e precisazioni specificatamente riportate nella “Redazione sulla conformità del piano territoriale della provincia di Cuneo”. L’obiettivo strategico del Piano Territoriale è lo sviluppo sostenibile della società e dell’economia cuneese, attraverso l’analisi degli elementi critici e dei punti di forza del territorio provinciale ed una valorizzazione dell’ambiente in cui tutte le aree di una Provincia estremamente diversificata possano riconoscersi.

Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) orienta di trasformazione territoriale della provincia e organizza le manovre di conservazione e protezione attiva dei valori naturali e storico culturali presenti sul territorio provinciale, alla luce di obiettivi strategici selezionati nel Documento Programmatico al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della società e dell’economia della provincia.

Gli obiettivi individuati, sistematicamente illustrati nel Documento Programmatico, rispondono a sei finalità prioritarie:

- a) rafforzare la competitività del sistema provinciale in ambito regionale, padano, alpino ed europeo;
- b) garantire l’equità socio-spaziale nell’accesso alle opportunità di sviluppo delle persone e delle imprese;
- c) valorizzare l’identità culturale e la qualità paesistica dei luoghi che compongono la multiforme realtà del cuneese;
- d) garantire adeguati livelli di sicurezza per il territorio e la società provinciale;
- e) conservare la biodiversità e migliorare la funzionalità ecologica dell’ambiente;
- f) riqualificare l’azione e la struttura della Amministrazione pubblica locale nella direzione di aumentarne l’efficacia, l’efficienza, la trasparenza e la qualità.

Attraverso il P.T.P. la Provincia esplica i compiti propri in materia di pianificazione e gestione del territorio che le sono attribuiti, dalla legislazione regionale, nazionale, in particolare dal D.Lgs. 267/00.

Il Piano Territoriale Provinciale è formato con il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane e Collinari secondo quanto previsto dall’art. 9ter della L.R. 56/77 e disciplinato dal regolamento provinciale approvato con delibera C.P. n. 112 del 28/07/97, nonché secondo le procedure di partecipazione di cui all’art. 6.3 delle N.T.A..

Il P.T.P. risponde inoltre agli adempimenti che gli sono affidati dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.).

Il P.T.P. avendo natura di Piano Territoriale di Coordinamento, è redatto secondo gli articoli 5, 6, 7 e 8 della L.R. 56/77 e successive modifiche, e secondo gli artt. 3, 4, 5 e 20

del D.Lgs. 267/00 e s.m.i..

Il P.T.P. ha valenza paesistico-ambientale ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della L.R. 56/77 e succ. mod. e dell'art. 57 del D.Lgs. 112/98 così come richiamato dall'art. 145, comma 1 del D.Lgs. 42/2004.

Il P.T.P. è entrato in vigore, ai sensi agli effetti dell'art. 8 della L.R. n. 56/77 e successive modifiche, dopo la pubblicazione della delibera di approvazione sul B.U.R..

L'approvazione del P.T.P. comporta nei riguardi dei P.R.G. e dei relativi strumenti attuativi, ancorché approvati e convenzionati:

- a) l'obbligo di adeguamento nei tempi previsti dall'art. 1.8 delle N. di A.;
- b) l'automatica variazione con l'inserimento delle prescrizioni e dei vincoli specificatamente previsti quando queste facciano esplicito riferimento al regime di salvaguardia di cui all'art. 58 della citata legge regionale n. 56/77.

L'approvazione del P.T.P. comporta nei riguardi dei Piani di Settore di livello provinciale, l'adozione della variante di adeguamento o la loro automatica variazione secondo i rispettivi regimi.

Il P.T.P. individua, inoltre, le esigenze di integrazione e modificazione dei piani di settore di livello regionale e promuove le opportune forme di intesa istituzionale con la Regione Piemonte per l'adeguamento dei piani di settore stessi.

Nel caso di indicazioni difformi tra i diversi elaborati di piano le indicazioni contenute nelle Norme di Attuazione prevalgono su quelle riportate in cartografia.

Il P.T.P. risponde agli adempimenti che gli sono affidati dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) verificandone, integrandone o specificandone le previsioni anche attraverso l'attribuzione di specifiche prestazioni alla pianificazione urbanistica comunale, al perfezionamento della progettazione territoriale, allo sviluppo dell'attività di ricerca.

In particolare il P.T.P. integra le previsioni di tutela e valorizzazione del P.T.R. relative al Sistema delle Emergenze Paesistiche (art. 7 NTA P.T.R.), al Sistema del Verde (art. 8), alle Aree Protette Nazionali (art. 9) e Regionali (art. 10), alle Aree con Strutture Colturali di Forte Dominanza Paesistica (art. 11), alle Aree ad Elevata Qualità Paesistico Ambientale (art. 12), al Sistema dei Suoli ad Eccellente (art. 13) e Buona Produttività (art. 14), ai Centri Storici (art. 16) ed alla Rete dei Corsi d'Acqua (art. 20).

Il P.T.P. inoltre integra e sviluppa gli indirizzi di governo del Territorio del P.T.R. in relazione alla Rete Ferroviaria (art. 21) alle Autostrade (art. 22), alla rete stradale regionale (art. 23), ai Centri Intermodali (art. 24), agli Aeroporti (art. 25), ai Servizi di Area Vasta (art. 26), alle Aree Produttive (art. 27), ai Centri Abitati ed alle Aree di Diffusione Urbana (art. 34), alle Dorsali di Riequilibrio Regionale (art. 35).

Essendo decorso il termine temporale di 7 anni dall'approvazione del P.T.C.P. di

Cuneo (Marzo 2016) entra a regime l'obbligo di adeguamento dei P.R.G.C. a tale strumento qualora si intervenga sui piani regolatori comunali con varianti a valenza strutturale, cosa obbligatoria nel periodo transitorio (ovvero dalla sua approvazione sino alla data richiamata) solo in caso di nuovi piani o revisioni generali. Nel caso della variante in oggetto, essendo a carattere strutturale ma con previsione di semplificazioni procedurali, in quanto limitata ad mero adeguamento del vigente del P.R.G.C. ad una disposizione sovraordinata (PAI), tale adempimento viene rimandato ad altra successiva procedura ove con ogni probabilità sarà altresì obbligatorio espletare anche l'adeguamento al P.P.R.. Tale scelta è anche suffragata dal fatto che non operando nuove previsioni insediative e di fatto confermando gli ambiti esistenti con le relative destinazioni in atto, l'adeguamento con la presente variante avrebbe poco senso; dunque le analisi condotte risulterebbero insufficienti a svolgere le valutazioni e gli studi complessi sicuramente richiesti in sede di adeguamento a tale strumento.

Nelle disposizioni della Legge Regionale n. 7 del 31 maggio 2022, con particolare riferimento all'art. 23, che ha modificato l'art. 60 della LR 13/2020, viene disposto che il PRG si rapporti alla pianificazione sovraordinata (PPR, PTR e PTCP) per quanto riguarda gli obiettivi, la capacità insediativa residenziale vigente, le principali valenze, criticità e vincoli distintivi del territorio, limitatamente alle parti oggetto di variante.

Nel caso della variante in oggetto, non viene richiesta una verifica di coerenza ma un accertamento di compatibilità degli interventi con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (vedasi circolare interna Provincia n. 1-2022 e n. 1-2016).

6.4.1 Verifica di compatibilità delle previsioni di Variante con il P.T.P.

La valutazione di coerenza delle modifiche introdotte dalla presente Variante con le disposizioni ed obiettivi del PTCP può trovare riscontro mediante un'analisi puntuale degli ambiti territoriali e delle matrici ambientali definite dallo strumento pianificatorio provinciale.

Tale analisi si potrebbe configurare mediante uno schema atto a rapportare ogni intervento di variante con le disposizioni di tutela di cui ai titoli II e III delle N. di A. del PTCP.

Gli articoli delle norme del PTCP di particolare interesse per l'adeguamento dei PRGC vengono infatti esplicitati nelle norme attraverso le previsioni dei titoli II e III delle Norme di Attuazione, relative alla disciplina paesistica-ambientale e alle trasformazioni territoriali, che trovano corrispondenza cartografica nelle due tavole di piano provinciale.

In particolare, per quanto riguarda la coerenza delle previsioni oggetto di variante con la disciplina del piano provinciale relativa alle componenti ambientali e paesaggistiche viene verificata in parallelo alle analisi condotte per la verifica di compatibilità con il P.P.R.

Valutato che gli argomenti facenti parte dei titoli dell'elaborato normativo richiamato

possono trovare una corrispondenza con le componenti trattate dal Piano Paesaggistico Regionale (in quanto in sede di formazione di tale strumento pianificatorio sono stati consultati e utilizzati i dati degli strumenti pianificatori di differente rango quali il PTCP medesimo) si ritiene, per una maggiore semplicità di lettura e per il conseguimento di una valutazione territoriale maggiormente coordinata, di condurre l'accertamento di compatibilità richiesto all'interno della verifica di coerenza del PPR.

Per la corrispondenza normativa dei due strumenti richiamati si rimanda, pertanto, al successivo al capitolo 8. *Verifica di compatibilità delle previsioni di variante con il P.P.R.*. Tale capitolo approfondisce le eventuali interferenze tra le previsioni di variante e gli elementi dei caratteri territoriali paesistici evidenziati dal PTCP; si vedrà quindi come le valutazioni in merito agli articoli di quest'ultimo, interessati dalle modifiche della presente variante, possano trovare riscontro nelle valutazioni espresse per i corrispondenti articoli del PPR.

Evidentemente le previsioni introdotte risultano comunque essere coerenti con il P.T.C.P. e dunque sostituibili tra i differenti livelli di pianificazione.

7. OBIETTIVI DELLA VARIANTE E SCELTE OPERATIVE

Il P.A.I. (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Po) è lo strumento giuridico che disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del territorio e della rete idrografica del bacino del Po, attraverso l'individuazione delle linee generali di assetto idraulico ed idrogeologico.

La pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'08/08/2001 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/05/2001, sancisce l'entrata in vigore del P.A.I. adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26/04/2001.

Il Piano rappresenta lo strumento che consolida e unifica la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico, coordinando le determinazioni precedentemente assunte con:

- il Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, all'eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico ed alla prevenzione dei rischi idrogeologici, nonché per il ripristino delle aree di esondazione P.S.45;
- il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali - P.S.F.F.;
- il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato - P.S. 267.

L'ambito territoriale di riferimento del P.A.I. è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta, per il quale è previsto un atto di pianificazione separato (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta - P.A.I. Delta).

I contenuti del Piano si articolano in interventi strutturali (opere), relativi all'assetto di progetto delle aste fluviali, dei nodi idraulici critici e dei versanti ed interventi e misure non strutturali (norme di uso del suolo e regole di comportamento). La parte normativa regola le condizioni di uso del suolo secondo criteri di compatibilità con le situazioni a rischio e detta disposizioni per la programmazione dell'attuazione al Piano stesso.

L'apparato normativo del Piano è rappresentato dalle Norme di Attuazione, che contengono indirizzi/prescrizioni e dalle Direttive di piano.

Il P.A.I. si caratterizza quale piano - processo, introducendo un nuovo modo di compiere le trasformazioni che la pianificazione pone in essere, non imponendo solo disposizioni da rispettare e riprendere a "cascata" si integra e si modifica con il contributo necessario dei Comuni e delle Province che, attraverso gli strumenti della pianificazione urbanistica, contribuiscono alla formazione del quadro conoscitivo del territorio.

Il P.A.I. impone ai Comuni la verifica di compatibilità del proprio strumento urbanistico con le condizioni del dissesto e del rischio sul territorio e ove se ne verifichi la necessità, l'adeguamento dello stesso. Inoltre, gli esiti degli studi effettuati dal Comune per la

verifica di compatibilità, ove portino alla conoscenza di un quadro del dissesto diverso da quello prospettato dal P.A.I. ed ottengano la condivisione tecnica della Regione, sostituiranno il quadro conoscitivo del P.A.I. stesso con gli effetti normativi conseguenti. In quest'ottica le azioni di trasformazione urbanistica e territoriale devono sostenere prioritariamente la sostenibilità dal punto di vista ambientale e della difesa del suolo.

Lo Strumento Urbanistico Comunale (P.R.G.), quindi, assume una caratteristica fondamentale all'interno della Pianificazione di Bacino: quella di essere il garante della sicurezza del territorio ed il promotore di corrette politiche di sviluppo.

La Regione Piemonte, proprio in considerazione della valenza che gli strumenti urbanistici Comunali assumono anche in materia di difesa aveva ritenuto opportuno fornire un maggiore apporto collaborativo istituendo i Gruppi Interdisciplinari di indirizzo e consulenza come supporto tecnico necessario per la formazione di studi e analisi adeguati ad esprimere il parere Regionale che si concretizza in un atto di condivisione del quadro del dissesto. Ad oggi, essendo mutate le procedure urbanistiche con l'approvazione della L.R. 03/2013, con la messa a regime delle conferenze di Copianificazione, il compito svolto dai tavoli tecnici dei Gruppi Interdisciplinari viene svolto nell'ambito della procedure di variante e dunque all'interno delle conferenze.

Occorre segnalare che il Comune di Limone ha già Conseguito l'obbligo di adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I. in sede di "Variante 2001" (approvata con D.G.R. n. 28-15316 del 12/04/2005) definendo l'assetto idrogeologico del territorio.

Tuttavia, a seguito degli eventi alluvionali del 2-3 ottobre 2020, si è reso necessario la modifica dello strumento urbanistico vigente, al fine di perseguire l'esclusivo aggiornamento del quadro del dissesto Comunale, conseguentemente anche delle classi di idoneità urbanistica in base al livello di rischio idro-geologico del territorio, ed alla Normativa Simica imposta da Legge; si prevede altresì la digitalizzazione cartografica del piano in formato shape file in quanto imposta ex Lege. Sono stati condotti dal Tecnico competente in materia (Geologo Dot. Prof. Ansaldo Giovanni) una serie di studi di carattere idrogeologico che hanno portato alla definizione del nuovo quadro del dissesto e relativa zonizzazione geologica, rappresentati nella tavola di sintesi che viene presentata in sede di Proposta tecnica del Progetto Preliminare. L'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno aggiornare il P.R.G. vigente in modo da dotarsi di uno strumento maggiormente funzionale ad assicurare la sicurezza degli insediamenti dal rischio idro-geologico, a seguito di analisi affinate che rappresentano la situazione territoriale più aggiornata, successiva agli eventi alluvionali verificatisi nel 2020 e prima citati.

Il completamento di tutte le analisi necessarie all'aggiornamento del Quadro del Dissesto ha portato alla definizione della nuova classificazione del territorio comunale in base al livello di rischio idro-geologico, che viene rappresentata nella "Carta di Sintesi", deve essere trasposta sugli elaborati urbanistici di P.R.G.C., tramite la sovrapposizione delle classi di idoneità urbanistica alle previsioni di piano. Viene così rappresentato lo stato attuale del territorio comunale sotto il profilo idrogeologico evidenziando gli elementi di rischio e viene reificata l'adeguatezza delle previsioni urbanistiche vigenti, che vengono

normate secondo la classificazione geologica in cui ricadono. Allo stesso tempo, si pongono così le basi per le future programmazioni, andando ad evidenziare le aree idonee alla trasformazione.

Di conseguenza vengono individuate zone che non hanno particolari limitazioni e che sono pertanto sicure, zone la cui edificazione è condizionata a particolari accorgimenti e verifiche ed infine zone che sono inedificabili a causa di rischi in atto o potenziali. Al fine di espletare altresì un analogo adempimento normativo si è provveduto a redigere la documentazione tecnica necessaria al conseguimento dell'adeguamento sismico del P.R.G.C. (si rimanda alla documentazione redatta dal geologo incaricato). Oltre alle modifiche di carattere cartografico richiamate si è poi intervenuti sul testo vigente delle Norme di Attuazione al fine di adeguare anch'esso esclusivamente per gli aspetti afferenti all'aggiornamento del P.A.I. e della normativa sismica.

Per effettuare tale operazione è necessario procedere, attraverso una variante al P.R.G. di tipo strutturale seguendo quindi la procedura dell'art. 17, c.4 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.. Come più volte anticipato, l'Amministrazione Comunale, dati i contenuti di Variante ed i vantaggi in termini di tempi in cui si può pervenire all'approvazione grazie ad una maggiore gestione dell'intero procedimento da parte del Comune stesso attraverso le "Conferenze di Pianificazione", ha deciso di intraprendere tale procedimento.

Si deve segnalare che a seguito della procedura di aggiornamento della classificazione geologica del territorio comunale, in base a livello di rischio idro-geologico riscontrato nelle analisi condotte dal tecnico incaricato e rappresentato sulle tavole di Piano relative alle previsioni insediative, le zonizzazioni urbanistiche di nuova previsione e/o di completamento in essere sono riconfermate, senza necessità di prevedere stralci di aree, in quanto non presentano criticità tali da renderle completamente inidonee alla trasformazione.

Per le aree edificate si provvede alla loro classificazione in base alle risultanze delle valutazioni geologiche a cui corrispondono specifiche discipline normative che ne regolamentano l'utilizzo e le trasformazioni edilizie in modo da renderle sicure. A tal proposito, quale modifica principale alle Norme di Attuazione del P.R.G., si evidenzia che queste vengono modificate a seguito dell'aggiornamento delle classi di idoneità urbanistica presenti sul territorio di Limone Piemonte, andando ad introdurre la classe IIIb3 e stralciare la classe IIb1, non più individuata in cartografica.

Non si sono evidenziati casi di aree edificate che per elevate problematiche dovevano essere oggetto di normativa atta a prevedere la loro rilocalizzazione in siti a minor rischi.

Per le definizioni puntuali si rimanda alla documentazione geologica oltre che alla cartografia e normativa richiamata (tavole di sovrapposizione e Norme di Attuazione).

Viene ancora precisato che per il presente procedimento urbanistico, a seguito di specifica disposizione normativa regionale, è richiesto di redigere la documentazione cartografica in formato shape file con adeguate coordinate geografiche, al fine di consentire agli Uffici Regionali di poter produrre una mosaicatura urbanistica dell'intero territorio regionale. Tale aggiornamento del formato cartografico non prevede il recepimento delle

indicazioni relative alla normalizzazione dei contenuti e degli elaborati di piano previste dalle specifiche di *Urbanistica Senza Carta* (USC), approvate con D.G.R. n.1 – 2681 del 29 dicembre 2020, in quanto ricadente nei casi di non obbligo; tale adempimento varrà condotto in futuri procedimenti.

Per tale ragione si è provveduto a ridisegnare il P.R.G.C. vigente secondo tale metodologia dall'attuale base in formato Autocad (.dwg). Nell'effettuare tale operazione non si sono fatte modifiche consistenti in nuove previsioni ma esclusivamente, qualora ne sia risultata la necessità, adeguamenti di marginale entità al fine di adattare le zonizzazioni urbanistiche alla base catastale, che evidentemente è anch'essa aggiornata, al fine di riprodurre lo strumento urbanistico vigente. Azione collegata direttamente a questa è l'aggiornamento dei dati delle superfici riportati all'interno delle tabelle di zona che evidentemente devono trovare corrispondenza con il dato cartografico. Gli aggiornamenti apportati alle tabelle di zona hanno riguardando fundamentalmente la modifica delle superfici territoriali, con conseguente aggiornamento degli indici di densità territoriale esistente per le aree consolidate. Si segnala che, a seguito di un maggior dettaglio del disegno cartografico, sono state aggiornate anche le superfici inedificabili effettivamente cartografate, così come le superfici dedicate alla viabilità; questo ha comportato una variazione delle superfici fondiarie; tuttavia, ciò non ha comportato variazione in termini di carico insediativo o volumetria in progetto, in quanto gli indici di progetto riportati nelle tabelle sono applicati alle superfici territoriali. A livello cartografico si segnala ancora che si è reso possibile ed opportuno, grazie anche al dettaglio ed alla precisione conseguita negli studi geologici, raggiungere un maggiore livello di dettaglio del disegno cartografico; pertanto, sono state prodotte le tavole di sovrapposizione tra le previsioni di P.R.G. e la classificazione del rischio idro-geologico ad una scala maggiore (1:2.000) per le aree aventi maggiori previsioni urbanistiche (tavole corrispondenti a quelle di dettaglio urbanistico).

Si ribadisce nuovamente che gli adempimenti di carattere cartografico, con relativi aggiornamenti che non determinano nuove previsioni, sono dovuti da un adempimento di legge che avrebbe potuto trovare ufficializzazione dei documenti anche l'applicazione delle cosiddette modifiche non costituenti variante in applicazione del c.12, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Quest'ultima considerazione è particolarmente importante ai fini procedurali, perché è sancito che per legge le modifiche di cui ai commi 12 dell'articolo richiamato non sono soggette a procedura di V.A.S. come nel caso della varianti di mero adeguamento o aggiornamento al P.A.I.; pertanto, per il presente procedimento, si riscontrano in modo inequivocabile le casistiche che permettono l'applicazione alla deroga in ambito V.A.S.. Nuovamente, ai fini della determinazione del procedimento, si evidenzia che l'operazione di digitalizzazione non determina criticità in seno alle limitate operazioni di adeguamento /aggiornamento della base catastale con i limiti urbanistici; tale affermazione è suffragata dalla precisazione normativa riportata nel testo delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente (riconfermata nella presente sede), più precisamente nelle note alle tabelle di zona, in cui sono definiti i dati con valore prescrittivo riportati proprio all'interno delle singole tabelle di zona. La superficie territoriale (che come detto potrebbe subire delle contenute variazioni per gli adeguamenti richiamati) non risulta essere tra i valori prescrittivi, per tale motivo il

Comune, in sede di interventi edilizio /urbanistici, richiede la verifica dell'effettivo stato in essere mediante rilievi topografici rapportati al dato catastale.

Per le ragioni esposte non si rende altresì necessario effettuare le altre “solite” verifiche e valutazioni di carattere urbanistico previste in sede di variante al Piano Regolatore ed in particolare quelle richieste in sede di procedura di variante strutturale (quali a titolo meramente indicativo le verifiche dei servizi pubblici, delle aree oggetto di reiterazione del vincolo preordinate all'esproprio, delle aree gravate da uso civico, oltre che all'adeguamento a piani sovraordinati come anticipato precedentemente).

Evidentemente i principi qui enunciati dovranno essere mantenuti per l'intero iter della variante al fine di continuare a rispettare le prescrizioni normative richiamate; ciò vuol dire che nelle varie fasi della procedura di approvazione si avranno limitati margini di attività pianificatoria legati esclusivamente all'aggiornamento dell'adeguamento al P.A.I., alla normativa sismica ad alla digitalizzazione richiamata. Si rimanda alla prima Conferenza di Copianificazione la valutazione puntuale delle risultanze geologiche ed urbanistiche proposte in sede di P.T.P.P..

8 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI VARIANTE CON IL P.P.R.

Il Piano Paesaggistico Regionale disciplina la pianificazione del paesaggio relativa all'intero territorio regionale, improntata ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche.

Il P.P.R. detta previsioni costituite da indirizzi, direttive, prescrizioni e specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici, nonché obiettivi di qualità paesaggistica, che nel loro insieme costituiscono le norme di attuazione, alle quali occorre fare riferimento nella verifica di coerenza della variante urbanistica con i contenuti del P.P.R.

La struttura del P.P.R. ha articolato il territorio regionale in macroambiti di paesaggio in ragione delle caratteristiche geografiche e delle componenti che permettono l'individuazione di paesaggi dotati di propria identità. Inoltre, vengono individuati 76 ambiti di paesaggio i quali articolano il territorio in diversi paesaggi secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative. Il P.P.R. definisce per gli ambiti di paesaggio, in apposite schede e nei riferimenti normativi, gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere, le strategie e gli indirizzi da perseguire.

Nell'ambito del quadro strutturale e dell'individuazione degli ambiti ed unità di paesaggio, il P.P.R. riconosce:

- le componenti paesaggistiche (riferite agli aspetti: naturalistico-ambientale, storico-culturale, percettivo-identitario, morfologico-insediativo) evidenziate nella Tavola P4 e disciplinate dagli articoli delle norme di attuazione riferiti alle diverse componenti;
- i beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del D. Lgs. n. 42/2004, identificati nella Tavola P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, il quale contiene anche specifiche prescrizioni d'uso per gli immobili e le aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Le modifiche costituenti la presente Variante, seppur risulti evidente la loro compatibilità, necessitano di essere sottoposte ad una valutazione di coerenza con i contenuti del P.P.R. e si rimanda, inoltre, alla successiva fase di adeguamento la lettura complessiva del paesaggio, la puntuale definizione di indirizzi, direttive e prescrizioni sulle componenti e beni paesaggistici, rete di connessione paesaggistica, nonché l'individuazione di obiettivi e linee d'azione per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio.

Le previsioni della Variante strutturale 2024 al P.R.G.C. riguardano l'aggiornamento dell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I., alla normativa sismica con necessità di ri-digitalizzazione della cartografia come descritto al precedente punto 7 della presente relazione.

In coerenza con i disposti del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019,

all'interno della Relazione illustrativa dello strumento urbanistico deve essere redatto uno specifico capitolo costituente la Relazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. illustrante, appunto, il rapporto tra i contenuti della variante al P.R.G. e quelli del P.P.R..

8.1 Parte prima della Relazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019

Nella prima parte è necessario inquadrare la variante nel contesto delle strategie e degli obiettivi del P.P.R., dimostrandone la coerenza e l'intenzione di promuoverne e perseguirne le finalità a partire dal riconoscimento degli ambiti di paesaggio e delle unità di paesaggio di appartenenza. Per quest'analisi costituiscono principale riferimento il contenuto delle Schede degli ambiti di paesaggio e gli obiettivi generali e specifici di qualità paesaggistica riportati negli Allegati A e B alle Norme di Attuazione e articolati in base alle caratteristiche paesaggistiche e territoriali nella Tavola P6, nonché la rete di connessione paesaggistica rappresentata nella Tavola P5.

Il territorio di Limone Piemonte ricade nell'ambito di paesaggio n. 56 (*Val Vermenagna*, che risulta essere un ambito di dimensioni ridotte, circoscritto al bacino del Torrente Vermenagna, che intreccia fitte relazioni con la pianura cuneese per la presenza degli insediamenti industriali che giungono sino a Vernante e per quella del tunnel stradale e ferroviario del Tenda) all'interno del quale ricadono gli interventi descritti in variante.

Il territorio comunale ricade all'interno del macroambito del *Paesaggio alpino occitano*.

Si opera all'interno dell'unità di paesaggio "*Testata della Val Vermenagna e Limone Piemonte*" che fa normativamente riferimento alla tipologia n. IV "*naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti*" che vede la presenza di caratteri tipizzanti quali la "*compresenza e consolidata interazione di sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari, con sistemi insediativi rurali tradizionali, in contesti ad alta caratterizzazione, alterati dalla realizzazione puntuale di infrastrutture, seconde case, impianti ed attrezzature per lo più connesse al turismo*".

Il Piano Paesaggistico Regionale, nella scheda di ambito n. 56, all'interno del quale si opera con la presente variante, individua, tra gli indirizzi e gli orientamenti strategici, per quanto riguarda gli aspetti insediativi, la necessità, ad esempio, di conservare le interruzioni del costruito trasversali alla valle tra Robilante e Vernante e tra Vernante e Limone Piemonte e, per quanto riguarda gli aspetti naturalistici e di valorizzazione dell'ecosistema rurale, la necessità, ad esempio, di conservare e valorizzare gli utilizzi agrari tradizionali tipici del fondovalle, che rappresentano una risorsa dal punto di vista del paesaggio e dell'ecosistema.

Come prima analisi si intende individuare quali strategie, quali obiettivi generali e

quali obiettivi specifici del P.P.R. vengano interessati dalle modifiche descritte, andando a specificare, all'interno della tabella degli obiettivi dello specifico ambito interessato (ambito 56), se vengano a crearsi eventuali effetti positivi, effetti contrastanti o nessun tipo di conseguenza sulle linee strategiche paesaggistico-ambientali del Piano Paesaggistico. Di riflesso le eventuali criticità che si dovessero evidenziare in tale analisi trovano rispondenza nella tabella Linee strategiche paesaggistico-ambientali.

AMBITO 56

| Linee strategiche paesaggistico-ambientali | | | | |
|---|--|--|---|----------|
| n | LE STRATEGIE | LINEE D' AZIONE PER SPECIFICI OBIETTIVI | INTERVENTI VARIANTE | |
| n.n | GLI OBIETTIVI GENERALI | | Intervento con effetti positivi sulle linee d'azione/obiettivi PPR | 1 |
| n.n.n | <i>Gli obiettivi specifici</i> | | Intervento non attinente o ininfluente sulle linee d'azione/obiettivi PPR | |
| | | Intervento contrastante sulle linee d'azione/obiettivi PPR | | |
| 1 | RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO | | | |
| 1.1 | VALORIZZAZIONE DEL POLICENTRISMO E DELLE IDENTITÀ CULTURALI E SOCIO-ECONOMICHE DEI SISTEMI LOCALI | | | |
| 1.1.1 | Riconoscimento della strutturazione del territorio regionale in paesaggi diversificati | | | |
| 1.1.2 | Potenziamento della immagine articolata e plurale del paesaggio piemontese | | | |
| 1.1.3 | Valorizzazione e tutela del paesaggio attraverso la sovrapposizione e l'interazione delle componenti caratterizzanti gli ambiti paesaggistici rispetto ai Sistemi locali individuati dal Ptr | | | |
| 1.1.4 | Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo sociale di aggregazione culturale e di risorsa di riferimento per la promozione dei sistemi e della progettualità locale | | | |
| 1.2 | SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E DEL PATRIMONIO NATURALISTICOAMBIENTALE | | | |
| 1.2.1 | Salvaguardia delle aree protette, delle aree sensibili e degli habitat originari residui, che definiscono le componenti del sistema paesaggistico dotate di maggior naturalità e storicamente poco intaccate dal disturbo antropico | | | |
| 1.2.2 | Miglioramento delle connessioni paesistiche, ecologiche e funzionali del sistema regionale e sovraregionale, dei serbatoi di naturalità diffusa: aree protette, relative aree buffer e altre risorse naturali per la valorizzazione ambientale dei territori delle regioni alpine, padane e appenniniche | | | |
| 1.2.3 | Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesaggistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado | | Valorizzazione delle specie spontanee rare, conservazione i portaseme e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e dell'ecosistema. | |

| | | |
|------------|---|---|
| | | Conservazione attiva delle aree a prato della bassa valle e degli uti-lizzi agrari tradizionali tipici |
| 1.2.4 | Contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una più radicata integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico | Gestione forestale e pastorale mirata alla protezione del suolo ed al miglioramento degli habitat, anche mediante rimboschimenti con conifere autoctone in assenza di portaseme relitti |
| 1.3 | VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE DEI TERRITORI | |
| 1.3.1 | Potenziamento di una consapevolezza diffusa del patrimonio paesaggistico e della necessità di valorizzarne il ruolo nei processi di trasformazione e di utilizzo del territorio | |
| 1.3.2 | Riconoscimento del ruolo funzionale dei centri storici nel quadro di una politica territoriale di rilancio delle città e sostegno ai processi di conservazione attiva dell'impianto urbanistico ed edilizio, delle pertinenze paesistiche e delle relazioni con il sistema dei beni d'interesse storico, archeologico e culturale | |
| 1.3.3 | Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero dagli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza | Rivalutazione del ruolo culturale delle antiche attività artigianali; valorizzazione dei caratteristici tetti in paglia delle borgate fra Robilante e Vernante, anche migliorando l'accessibilità dei versanti in cui sono inseriti con percorsi naturalistici; rafforzamento dell'offerta turistica bi-stagionale, anche mediante iniziative congiunte con le comunità del versante francese |
| 1.4 | TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEI CARATTERI E DELL'IMMAGINE IDENTITARIA DEL PAESAGGIO | |
| 1.4.1 | Salvaguardia attiva dei paesaggi di specifico valore o eccellenza, nel quadro della valorizzazione del capitale territoriale | |
| 1.4.2 | Trasformazione dei contesti paesaggistici privi di una chiara struttura spaziale in luoghi dotati di nuove identità pregnanti e riconoscibili | |
| 1.4.3 | Contenimento e integrazione delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi insediati dotati di un'identità ancora riconoscibile, anche mediante il concorso attivo delle popolazioni insediate | |
| 1.4.4 | Salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità regionali e locali, con particolare attenzione agli spazi aperti che consentono la percezione in profondità del territorio e l'inquadramento dei beni di interesse storico culturale e all'aspetto consolidato degli skyline urbani, collinari e montani | |
| 1.5 | RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO URBANO E PERIURBANO | |
| 1.5.1 | Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia | |
| 1.5.2 | Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane | Contenimento delle espansioni a carattere disperso di Robilante in risalita verso i versanti vallivi; densificazione delle espansioni recenti di |

| | | |
|------------|---|--|
| | | Robilante e Vernante, con attenzione al ruolo strutturante della linea di pedemonte |
| 1.5.3 | Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano | |
| 1.5.4 | Qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale al tessuto urbano e ai luoghi centrali con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato | |
| 1.5.5 | Mitigazione degli impatti antropici e delle pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate (riduzione e contenimento dalle emissioni di inquinanti in atmosfera, ricarica delle falde acquifere, regolazione del ciclo idrogeologico, contenimento del disturbo acustico, ecc.) | |
| 1.6 | VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA' DEI CONTESTI RURALI | |
| 1.6.1 | Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati | Recupero delle antiche attività di estrazione dei minerali, con possibile riconversione in eco-musei |
| 1.6.2 | Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a quelle di pregio paesaggistico o produttivo | Contenimento delle espansioni a carattere disperso di Robilante in risalita verso i versanti vallivi; densificazione delle espansioni recenti di Robilante e Vernante, con attenzione al ruolo strutturante della linea di pedemonte |
| 1.6.3 | Sviluppo delle pratiche colturali e forestali innovative nei contesti periurbani, che uniscono gli aspetti produttivi con le azioni indirizzate alla gestione delle aree fruibili per il tempo libero e per gli usi naturalistici | |
| 1.6.4 | Sviluppo delle pratiche colturali e forestali nei contesti sensibili delle aree protette e dei corridoi ecologici, che uniscono gli aspetti produttivi con le azioni indirizzate alla gestione delle aree rurali e forestali di pregio naturalistico | |
| 1.7 | SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE FASCE FLUVIALI E LACUALI | |
| 1.7.1 | Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale | |
| 1.7.2 | Salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e degli ecosistemi acquatici negli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dei corsi d'acqua e per la prevenzione dei rischi di esondazione | |
| 1.7.3 | Salvaguardia delle caratteristiche ambientali e storico-culturali degli ambiti di bordo dei laghi, con particolare riferimento agli ecosistemi delle acque a bassa profondità dei laghi minori e agli insediamenti storici per la villeggiatura e il turismo | |
| 1.7.4 | Valorizzazione del sistema storico di utilizzo e di distribuzione delle acque per usi produttivi dei fiumi e dei canali, anche mediante attività innovative | |
| 1.7.5 | Potenziamento del ruolo di connettività ambientale della rete fluviale | |

| | | |
|--|--|---|
| 1.7.6 | Potenziamento e valorizzazione della fruizione sociale delle risorse naturali, paesistiche e culturali della rete fluviale e lacuale | |
| 1.8 RIVITALIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLA COLLINA | | |
| 1.8.1 | Contrasto all'abbandono del territorio, alla scomparsa della varietà paesaggistica degli ambiti boscati (bordi, isole prative, insediamenti nel bosco) e all'alterazione degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati e del rapporto tra versante e piana | |
| 1.8.2 | Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) tradizionali e alla modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi | Conservazione delle interruzioni del costruito trasversali alla valle tra Robilante e Vernante e tra Vernante e Limone Piemonte |
| 1.8.3 | Riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari | |
| 1.8.4 | Valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici | |
| 1.8.5 | Mitigazione e compensazione degli impatti provocati dagli attraversamenti montani di grandi infrastrutture (viabilità, ferrovia, energia) | Mitigazione e riqualificazione paesaggistica delle opere infrastrutturali connesse al potenziamento del traforo del Tenda |
| 1.9 RECUPERO E RISANAMENTO DELLE AREE DEGRADATE, ABBANDONATE E DISMESSE | | |
| 1.9.1 | Riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti o ad alto impatto ambientale, in funzione di un drastico contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi | |
| 1.9.2 | Recupero e riqualificazione degli aspetti ambientali e di fruizione sociale delle aree degradate, con programmi di valorizzazione che consentano di compensare i costi di bonifica e di rilancio della fruizione dei siti | |
| 1.9.3 | Recupero e riqualificazione delle aree interessate da attività estrattive o da altri cantieri temporanei (per infrastrutture etc.) con azioni diversificate (dalla rinaturalizzazione alla creazione di nuovi paesaggi) in funzione dei caratteri e delle potenzialità ambientali dei siti | Contenimento dell'impatto prodotto dalle attività estrattive industriali (silice e minerale per i cementifici) e degli impianti per il loro trattamento |
| 2 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA | | |
| 2.1 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: ACQUA | | |
| 2.1.1 | Tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee | |
| 2.1.2 | Tutela dei caratteri quantitativi e funzionali dei corpi idrici (ghiacciai, fiumi, falde) a fronte del cambiamento climatico e contenimento degli utilizzi incongrui delle acque | |
| 2.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: ARIA | | |
| 2.2.1 | Formazione di masse verdi significative nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle fasce di mitigazione ambientale delle grandi infrastrutture | |
| 2.3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: SUOLO E SOTTOSUOLO | | |
| 2.3.1 | Contenimento del consumo di suolo, promuovendone un uso sostenibile, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione | Gestione degli impianti di risalita con maggiore attenzione all'ambiente, in particolare per quanto riguarda le pratiche antierosive; contenimento e |

| | | |
|------------|---|--|
| | | limitazione della crescita di insediamenti che copertino l'impermeabilizzazione di suoli, la frammentazione fondiaria, attraverso la valorizzazione e il recupero delle strutture inutilizzate |
| 2.3.2 | Salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d'uso | |
| 2.3.3 | Recupero naturalistico o fruitivo delle aree produttive isolate, estrattive o infrastrutturali dismesse | |
| 2.4 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: PATRIMONIO FORESTALE | |
| 2.4.1 | Salvaguardia del patrimonio forestale | |
| 2.4.2 | Incremento della qualità del patrimonio forestale secondo i più opportuni indirizzi funzionali da verificare caso per caso (protezione, habitat naturalistico, produzione) | |
| 2.5 | PROMOZIONE DI UN SISTEMA ENERGETICO EFFICIENTE | |
| 2.5.1 | Utilizzo delle risorse locali per usi energetici con modalità appropriate, integrate e compatibili con le specificità dei paesaggi | |
| 2.5.2 | Integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, etc...) negli edifici e nel contesto paesaggistico-ambientale | |
| 2.5.3 | Razionalizzazione della rete di trasporto dell'energia con eliminazione o almeno mitigazione degli impatti dei tracciati siti in luoghi sensibili | |
| 2.6 | PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI NATURALI E AMBIENTALI | |
| 2.6.1 | Contenimento dei rischi idraulici, sismici, idrogeologici mediante la prevenzione dell'instabilità, la naturalizzazione, la gestione assidua dei versanti e delle fasce fluviali, la consapevolezza delle modalità insediative o infrastrutturali | |
| 2.7 | CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | |
| 2.7.1 | Localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti in siti adatti alla formazione di nuovi paesaggi o comunque di minimo impatto | |
| 3 | INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ, COMUNICAZIONE, LOGISTICA | |
| 3.1 | RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DEI TRASPORTI, DELLA MOBILITÀ E DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE | |
| 3.1.1 | Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno) | |
| 3.1.2 | Mitigazione degli impatti delle grandi infrastrutture autostradali e ferroviarie, per ripristinare connessioni, diminuire la frammentazione e gli effetti barriera | |
| 3.2 | RIORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEI NODI DELLA LOGISTICA | |
| 3.2.1 | Integrazione paesaggistico-ambientale delle piattaforme logistiche, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno) | |
| 3.3 | SVILUPPO EQUILIBRATO DELLA RETE TELEMATICA | |
| 3.3.1 | Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture telematiche, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno) | |

| | | |
|------------|--|---|
| 4 | RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA | |
| 4.1 | PROMOZIONE SELETTIVA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, SERVIZI PER LE IMPRESE E FORMAZIONE SPECIALISTICA | |
| 4.1.1 | Integrazione paesaggistico-ambientale delle aree per le produzioni innovative, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno) | |
| 4.2 | PROMOZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI AGRICOLI E AGRO-INDUSTRIALI | |
| 4.2.1 | Potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola, manifatturiera e di offerta turistica che qualificano l'immagine del Piemonte | |
| 4.3 | PROMOZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI | |
| 4.3.1 | Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno) | |
| 4.4 | RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO SELETTIVO DELLE ATTIVITÀ TERZIARIE | |
| 4.4.1 | Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti terziari, commerciali e turistici, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno) | |
| 4.5 | PROMOZIONE DELLE RETI E DEI CIRCUITI TURISTICI | |
| 4.5.1 | Sviluppo di reti di integrazione e di attrezzature leggere per il turismo locale e diffuso, rispettoso e capace di valorizzare le specificità e le attività produttive locali | Rivalutazione del ruolo culturale delle antiche attività artigianali; valorizzazione dei caratteristici tetti in paglia delle borgate fra Robilante e Vernante, anche migliorando l'accessibilità dei versanti in cui sono inseriti con percorsi naturalistici; rafforzamento dell'offerta turistica bi-stagionale, anche mediante iniziative congiunte con le comunità del versante francese |
| 5 | VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITÀ ISTITUZIONALI | |
| 5.1 | PROMOZIONE DI UN PROCESSO DI GOVERNANCE TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA PROGETTUALITÀ INTEGRATA SOVRACOMUNALE | |
| 5.1.1 | Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo sociale di aggregazione culturale e per la funzionalità in quanto risorse di riferimento per la progettualità locale | |
| 5.2 | ORGANIZZAZIONE OTTIMALE DEI SERVIZI COLLETTIVI SUL TERRITORIO | |
| 5.2.1 | Potenziamento delle identità locali, attraverso un'organizzazione dei servizi che tenga conto delle centralità riconosciute e coincidenti con gli insediamenti storicamente consolidati | |


Come risulta evidente nella precedente tabella, le previsioni di variante risultano del tutto compatibili con le linee strategiche paesaggistico-ambientali individuate dal P.P.R. e con i relativi obiettivi specifici.

8.2 Parte seconda della Valutazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019


La valutazione di coerenza delle previsioni della Variante con i contenuti del P.P.R. si articola nelle seguenti fasi:

- ricognizione dei valori paesaggistici individuati dal P.P.R. per l'area oggetto di variante, specificando: 1) le componenti paesaggistiche indicate nella Tavola P4 ed il riferimento agli articoli delle norme di attuazione che le disciplinano; 2) i beni paesaggistici individuati nella Tavola P2 e nel Catalogo; 3) gli elementi della rete di connessione paesaggistica individuati nella Tavola P5;
- valutazione di coerenza delle modifiche inserite nella Variante con gli indirizzi, direttive, prescrizioni delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.


In riferimento agli elaborati del P.P.R., una ricognizione preliminare dei valori paesaggistici individuati per le aree oggetto di variante ha evidenziato i seguenti aspetti:




Estratto tavola P2




Estratto tavola P4 – componenti ambientali



Estratto tavola P4 – componenti storiche



Estratto tavola P4 – componenti percettivo-identitarie



Estratto tavola P4 – componenti morfologiche

| Oggetto variante | Valori paesaggistici | | Aree interessate | |
|--|--|---|---|---------------------|
| <p align="center">1) Aggiornamento dello strumento urbanistico al P.A.I.</p> | <p align="center">P2: BENI PAESAGGISTICI</p> | CATALOGO DEI BENI PAESAGGISTICI - PRIMA PARTE (Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) | Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il centro abitato e terreni circostanti del comune di Limone Piemonte (Cuneo) - D.M. 09/12/1959 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione Limonetto nel comune di Limone Piemonte - D.M. 22/06/1967 | Territorio comunale |
| | | CATALOGO DEI BENI PAESAGGISTICI - SECONDA PARTE (Aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) | Lettera c - Fasce di 150 m (Rio Cunisart, Rio di San Giovanni di Limone della Perla, Torrente Vermenagna e Vallone dell'Abisso, Vallone del Panis o Panice e della Cabanaria, Vallone dell' Armellina e Valletta dei Gros o Val Savoia, Vallone Sottan) Lettera d - Le montagne per la parte eccedente 1.600m slm per la catena alpina e 1.200 m slm per la catena appenninica Lettera e - I ghiaccia Lettera g - I territori coperti da foreste e da boschi Lettera h - Le zone gravate da usi civici | Territorio comunale |
| | | <p align="center">P4: COMPONENTI PAESAGGISTICHE</p> | Aree di montagna Territori a prevalente copertura boscata Zona fluviale interna (Rio Cunisart, Rio di San Giovanni di Limone della Perla, Torrente Vermenagna e Vallone dell' Abisso, Vallone del Panis o Panice e della Cabanaria, Vallone dell' Armellina e Valletta dei Gros o Val Savoia, Vallone Sottan) Ghiacciai, rocce e macereti Praterie rupicole Praterie, prato-pascoli, cespuglieti Vette Crinali montani secondari Infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna: La Riserva Bianca tra Limone e Limonetto Centro di III rango: Limone Piemonte Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico: Aree estrattive di età moderna e contemporanea Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale: Aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX sec.) | Territorio comunale |


| | | | |
|--|---------------------------------------|--|---------------------|
| | | Struttura insediativa storica i centri con forte identità morfologica: Insediamenti con strutture religiose caratterizzanti - La parrocchiale di S. Pietro in vincoli, la chiesa del convento dei cappuccini, l'oratorio di Sant'Antonio | |
| | | Sistemi di fortificazioni: Linee di fortificazione di età contemporanea | |
| | | Viabilità storica: Rete viaria di età romana e medievale - Strada Tunnel di tenda; Rete ferroviaria storica - Cuneo-Nizza | |
| | | Percorsi panoramici: SR20 tratto da Vermentate a Limone Piemonte e Colle di Tenda | |
| | | Elementi di rilevanza paesaggistica: Centro storico, fontana cinquecentesca, parrocchiale di S. Pietro in vincoli, Imbocco del tunnel del Tenda, Sistema delle fortificazioni, Chiesa di S. Chiaffredo a Limonetto, Colle di Tenda | |
| | | Fulcri del costruito: Insediamento con strutture religiose caratterizzanti | |
| | | Belvedere: Limonetto | |
| | | Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (SV1) - Aree sommitali costituenti fondali e skyline: Testata della Val Vermenagna e Limone Piemonte | |
| | | Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (SV2) - Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati: Testata della Val Vermenagna e Limone Piemonte | |
| | | Porte urbane | |
| | | Varchi tra le aree adificate | |
| | | Elementi strutturanti i bordi urbani (pede-meonte) | |
| | | Morfologia insediativa m.i. 2 - aree urbane consolidate dei centri minori | |
| | | Morfologia insediativa m.i. 3 - tessuti urbani esterni ai centri | |
| | | Morfologia insediativa m.i. 4 - tessuti discontinui suburbani | |
| | | Morfologia insediativa m.i. 6 - aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale | |
| | | Morfologia insediativa m.i. 13 - aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa | |
| | | Morfologia insediativa m.i. 15 - alpeggi e insediamenti rurali di alta quota | |
| | P5: RETE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA | SIC, ZSC e ZPS - Alpi Marittime (IT1160056) | Territorio comunale |

La valutazione di coerenza delle modifiche inserite nella Variante con gli indirizzi, direttive, prescrizioni delle NdA del Piano Paesaggistico Regionale è evidenziata ed approfondita nella successiva tabella “Raffronto tra le norme di attuazione del P.P.R. e le previsioni della Variante”, in cui sono riportate le motivazioni che rendono compatibili le stesse previsioni con i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale.

La tabella fa riferimento ai diversi articoli delle norme di attuazione del P.P.R., precisando per ognuno di essi se le previsioni della Variante riguardano o meno la relativa componente paesaggistica e limitandosi ad esprimere il giudizio di coerenza per i soli articoli che attengono ai contenuti della Variante.


I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il centro abitato e terreni circostanti del comune di Limone Piemonte (Cuneo) - D.M. 09/12/1959

| Prescrizioni specifiche | Riscontro |
|--|---|
|  <p>Nel nucleo storico non sono ammessi interventi che alterino l'impianto del tessuto edilizio, nonché le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell'art. 24 delle NdA (8). Gli interventi sul tessuto edilizio esterno al nucleo storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi dell'edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali percepibili dalla strada panoramica, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un'ideale integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente anche in termini di volumi e cromie, privilegiando inoltre posizioni non dominanti e inserimenti nel profilo naturale del terreno con scarpate inerbite o muri di contenimento di limitata altezza (19). L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete e per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali percepibili dalla strada panoramica verso il nucleo storico (15). Gli</p> | <p><i>La presente considerazione viene, per la caratteristica ed obiettivo unico della variante (esclusivo adeguamento al P.A.I.), ripetuta in modo pedissequo per tutte le componenti paesaggistiche presenti sul territorio comunale in quanto gli effetti della variante risultano essere pressoché identici indipendentemente dall'ambito territoriale interessato.</i></p> <p>Trattandosi di variante avente per oggetto l'esclusivo aggiornamento dello strumento urbanistico per l'adeguamento al P.A.I., si può sostenere che non si introducano nuove previsioni insediative o modifiche normative che consentano attività edilizie e/o di trasformazione del suolo aggiuntive rispetto a quanto assentito con lo strumento urbanistico vigente. Tale affermazione risulta essere suffragata dall'esclusione dalla procedura di V.A.S. per le varianti rientranti nella casistica in esame. Ciò detto, le modifiche normative introdotte risultano essere attinenti esclusivamente alla regolamentazione delle attività edificatorie (secondo le quantità e caratteristiche in vigore) in riferimento alla caratterizzazione idrogeologica e sismica evidenziatasi nelle analisi e nelle valutazioni condotte dal tecnico incaricato competente in materia e secondo le verifiche condotte dagli Uffici regionali preposti. Le modifiche cartografiche risultano essere null'altro che la rappresentazione della caratterizzazione geologica (dissesti e classificazioni di idoneità all'utilizzazione del suolo per aspetti geologici e sismici) del territorio agli aspetti della materia geologica.</p> <p>Per le motivazioni precedentemente esposte si ribadisce che le previsioni di variante non producono effetti negativi sulla componente paesaggistica, ovvero si possono ravvisare in alcune situazioni effetti positivi in quanto vengono ad essere introdotte restrizioni alla trasformazione del suolo, non concedendo o limitando attività edilizie e di trasformazione. La trattazione viene pertanto fatta in modo generico per l'articolo di riferimento alla componente paesaggistica interessata (validità per indicazioni, direttive e prescrizioni).</p> |

interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Eventuali nuovi tracciati viari o l'adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati. La realizzazione di eventuali nuove aree a parcheggio e/o la riqualificazione di quelle esistenti deve avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi con la messa a dimora di specie vegetali autoctone, evitando l'aumento di superficie impermeabilizzata (20). Nei comparti sciistici sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di risalita, di innevamento artificiale e delle piste esistenti posti anche in diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle aree interessate dagli impianti e dagli edifici dismessi e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali. Gli interventi di riqualificazione dell'offerta turistica devono avvenire prioritariamente mediante il recupero degli insediamenti e delle strutture esistenti (23). Lungo i percorsi panoramici individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). Il viale alberato, posto lungo corso Nizza, deve essere conservato nella sua integrità con particolare attenzione al mantenimento dell'impianto assiale originario; interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate ed eventuali sostituzioni degli esemplari arborei devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e il medesimo sesto d'impianto (5).

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione Limonetto nel comune di Limone Piemonte - D.M. 22/06/1967

| Prescrizioni specifiche | Riscontro |
|--|---|
|  <p>Nel nucleo storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le sue caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell'art. 24 delle NdA (8). Gli interventi sugli edifici posti all'esterno del nucleo storico devono essere compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche delle costruzioni (15). Per l'elevato valore paesaggistico deve essere conservata nella sua integrità l'area libera, agricola e prativa, posta a nord del nucleo di Limonetto, identificata come "praterie, prato-pascoli, cespuglieti" sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (A056) (6). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Non sono consentite nuove aree a parcheggio e la riqualificazione o l'ampliamento delle aree esistenti deve avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi con la messa a dimora di specie vegetali autoctone, evitando l'aumento di superficie impermeabilizzata. Gli interventi di adeguamento della rete viaria e l'eventuale posa in opera di barriere di protezione devono essere realizzati adattandosi alle linee</p> | <p>Per le motivazioni precedentemente esposte si ribadisce che le previsioni di variante non producono effetti negativi sulla componente paesaggistica, ovvero si possono ravvisare in alcune situazioni effetti positivi in quanto vengono ad essere introdotte restrizioni alla trasformazione del suolo, non concedendo o limitando attività edilizie e di trasformazione. La trattazione viene pertanto fatta in modo generico per l'articolo di riferimento alla componente paesaggistica interessata (validità per indicazioni, direttive e prescrizioni).</p> |

| | |
|--|---|
| <p>morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (20).</p> | |
| <p>Le valutazioni espresse al punto precedente PPR risultano valedoli anche per l'articolo 2.14 delle N. di A. del PTCP – Beni culturali isolati</p> | |
| <p>II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE</p> | |
| <p>Articolo 13. Aree di montagna</p> | |
| <p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - aree di montagna (tema areale che rappresenta l'area montana, incluse le aree di montagna rappresentate nella Tav. P2); - vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne dall'area montana - sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un buffer di 50 sui crinali); - ghiacciai, rocce e macereti (tema areale). <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. d., e. del d.lgs.42/2004.</i></p> | |
| <p>Direttive <i>comma 10</i></p> <p>I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente; b. reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate; c. garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati. | <p>Le componenti paesaggistiche di cui al presente articolo non vengono in alcun modo interessate dall'intervento descritto all'interno della presente variante, in quanto trattasi del mero aggiornamento della classificazione delle aree urbanizzate in relazione al livello di rischio idrogeologico, necessario nell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I..</p> |
| <p>Prescrizioni <i>comma 11</i></p> <p>Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme; b. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da | |

eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

comma 12

Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:

- a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.;
- b. relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti;
- c. necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;
- d. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove;
- e. necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;
- f. relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.

Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei

| | |
|---|---|
| <p>singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.</p> <p><i>comma 13</i> Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:</p> <ol style="list-style-type: none"> alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico; alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative; alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate. | |
| <p><i>Le valutazioni espresse all'articolo 13 del PPR risultano vevolevoli anche per l'articolo 2.5 delle N. di A. del PTCP – Aree sommitali e di crinale</i></p> | |
| <p align="center">Articolo 14. Sistema idrografico</p> | |
| <p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 rappresentato nella Tav. P2); - zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalle zone A, B e C del PAI, dalle cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleovalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici); - zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest'ultime coincide con la cosiddetta fascia "Galasso"). <p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) e le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142 (cosiddetta fascia "Galasso").</i></p> | |
| <p><u>Indirizzi</u> <i>comma 7</i> Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali; assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI; favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di | <p>Trattandosi di variante avente per oggetto l'esclusivo aggiornamento della classificazione delle aree urbanizzate in relazione al livello di rischio idrogeologico, necessario nell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I., si può sostenere che non si introducano nuove previsioni insediative o modifiche normative che consentano attività edilizie e/o di trasformazione del suolo aggiuntive rispetto a quanto assentito con lo strumento urbanistico vigente. Tale affermazione risulta essere suffragata dall'esclusione dalla procedura di V.A.S. per le varianti rientranti nella casistica in esame. Ciò detto, le modifiche normative introdotte risultano essere attinenti esclusivamente alla regolamentazione delle attività edificatorie (secondo le quantità e caratteristiche in vigore) in riferimento alla caratterizzazione idrogeologica e sismica evidenziatasi nelle analisi e nelle valutazioni condotte dal tecnico incaricato competente in materia e secondo le verifiche condotte dagli Uffici regionali preposti. Le modifiche cartografiche risultano essere null'altro che la rappresentazione della caratterizzazione geologica (dissesti e classificazioni di idoneità</p> |

| | |
|--|---|
| <p>frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;</p> <p>d. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.</p> | <p>all'utilizzazione del suolo per aspetti geologici e sismici) del territorio agli aspetti della materia geologica.</p> <p>Per le motivazioni precedentemente esposte si ribadisce che le previsioni di variante non producono effetti negativi sulla componente paesaggistica, ovvero si possono ravvisare in alcune situazioni effetti positivi in quanto vengono ad essere introdotte restrizioni alla trasformazione del suolo, non concedendo o limitando attività edilizie e di trasformazione. La trattazione viene pertanto fatta in modo generico per l'articolo di riferimento alla componente paesaggistica interessata (validità per indicazioni, direttive e prescrizioni).</p> |
| <p>Direttive <i>comma 8</i></p> <p>All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:</p> <p>a. (...)</p> <p>b. nelle zone fluviali "interne" prevedono:</p> <p>I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;</p> <p>II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;</p> <p>III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;</p> <p>IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;</p> <p>V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;</p> <p>c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.</p> | |
| <p>Prescrizioni <i>comma 11</i></p> <p>All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:</p> <p>a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;</p> <p>b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.</p> | |
| <p>Le valutazioni espresse all'articolo 14 del PPR risultano vaevoli anche per l'articolo 2.3 delle N. di A. del PTCP – Laghi e corsi d'acqua</p> | |
| <p align="center">Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi</p> | |
| <p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende i boschi tutelati rappresentati nella Tav. P2 e le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative). Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. g. del d.lgs. 42/2004.</i></p> | |
| <p>Indirizzi <i>comma 6</i> Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:</p> <p>a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico;</p> <p>b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr;</p> <p>c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa;</p> <p>d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari;</p> <p>e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate;</p> <p>f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate.</p> <p><i>comma 7</i> Il Ppr promuove la salvaguardia di:</p> <p>a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni;</p> <p>b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.</p> | <p>Trattandosi di variante avente per oggetto l'esclusivo aggiornamento della classificazione delle aree urbanizzate in relazione al livello di rischio idrogeologico, necessario nell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I., si può sostenere che non si introducano nuove previsioni insediative o modifiche normative che consentano attività edilizie e/o di trasformazione del suolo aggiuntive rispetto a quanto assentito con lo strumento urbanistico vigente. Tale affermazione risulta essere suffragata dall'esclusione dalla procedura di V.A.S. per le varianti rientranti nella casistica in esame. Ciò detto, le modifiche normative introdotte risultano essere attinenti esclusivamente alla regolamentazione delle attività edificatorie (secondo le quantità e caratteristiche in vigore) in riferimento alla caratterizzazione idrogeologica e sismica evidenziatasi nelle analisi e nelle valutazioni condotte dal tecnico incaricato competente in materia e secondo le verifiche condotte dagli Uffici regionali preposti. Le modifiche cartografiche risultano essere null'altro che la rappresentazione della caratterizzazione geologica (dissesti e classificazioni di idoneità all'utilizzazione del suolo per aspetti geologici e sismici) del territorio agli aspetti della materia geologica.</p> <p>Per le motivazioni precedentemente esposte si ribadisce che le previsioni di variante non producono effetti negativi sulla componente paesaggistica, ovvero si possono ravvisare in alcune situazioni effetti positivi in quanto vengono ad essere introdotte restrizioni alla trasformazione del suolo, non concedendo o limitando attività edilizie e di trasformazione. La trattazione viene pertanto fatta in modo generico per l'articolo di riferimento alla</p> |

| | |
|---|---|
| | componente paesaggistica interessata (validità per indicazioni, direttive e prescrizioni). |
| <p>Direttive <i>comma 9</i> La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 4/2009.</p> | |
| <p>Prescrizioni <i>comma 11</i> I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sitospecifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale.</p> <p><i>comma 12</i> Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.</p> <p><i>comma 13</i> Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.</p> | |
| <p><i>Le valutazioni espresse all'articolo 16 del PPR risultano vevoli anche per l'articolo 2.2 delle N. di A. del PTCP – Boschi e Foreste</i></p> | |
| <p>Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità</p> | |
| <p><i>Nella Tav. P5 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>aree protette (tema areale costituito da 116 elementi);</i> - <i>aree contigue;</i> - <i>SIC (tema areale che contiene 128 elementi);</i> - <i>ZPS (tema areale costituito da 51 elementi)</i> - <i>zone naturali di salvaguardia;</i> - <i>corridoi ecologici;</i> - <i>ecosistemi acquatici di pregio all'interno dei contesti di nodi.</i> <p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentate le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. f. del d.lgs 42/2004.</i></p> | |
| <p>Direttive <i>comma 6</i> Per le aree di cui al comma 2, lettera c. i piani locali disciplinano le modalità per perseguire gli obiettivi di cui al comma 3, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 42 e nel rispetto di quanto previsto per tali ambiti dalla l.r. 19/2009.</p> | <p>Le componenti paesaggistiche di cui al presente articolo non vengono in alcun modo interessate dall'intervento descritto all'interno della presente variante, in quanto trattasi del mero aggiornamento della classificazione delle aree urbanizzate in relazione al livello di rischio idrogeologico, necessario nell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I..</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Prescrizioni <i>comma 7</i> Fino alla verifica o all'adeguamento al Ppr di cui all'articolo 3, comma 9, nei parchi nazionali, regionali e provinciali dotati di piano d'area sono consentiti esclusivamente gli interventi conformi con i piani d'area vigenti, se non in contrasto con le prescrizioni del Ppr stesso.</p> <p><i>comma 8</i> Nei parchi privi di piano d'area fino all'approvazione del piano d'area adeguato al Ppr sono cogenti le norme prescrittive di quest'ultimo e, per quanto non in contrasto, quelle contenute negli strumenti di governo del territorio vigenti alla data dell'approvazione del Ppr stesso, nel rispetto delle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla legge istitutiva dell'area protetta e delle eventuali misure di conservazione della Rete Natura 2000.</p> | |
| <p>Le valutazioni espresse all'articolo 18 del PPR risultano vevoli anche per l'articolo 2.8, 2.9 e 2.10 delle N. di A. del PTCP – Parchi e Riserve Naturali; Aree di individuazione della Rete Natura 2000; Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL)</p> | |
| <p>Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità</p> | |
| <p><i>Nella Tav.P4 sono rappresentate:</i> - praterie rupicole (tema areale presente nell'area montana); - praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina); - aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura).</p> <p><i>I prati stabili sono rappresentati nella Tav. P1.</i></p> | |
| <p>Direttive <i>comma 10</i> Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sottoutilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.</p> | <p>Trattandosi di variante avente per oggetto l'esclusivo aggiornamento della classificazione delle aree urbanizzate in relazione al livello di rischio idrogeologico, necessario nell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I., si può sostenere che non si introducano nuove previsioni insediative o modifiche normative che consentano attività edilizie e/o di trasformazione del suolo aggiuntive rispetto a quanto assentito con lo strumento urbanistico vigente. Tale affermazione risulta essere suffragata dall'esclusione dalla procedura di V.A.S. per le varianti rientranti nella casistica in esame. Ciò detto, le modifiche normative introdotte risultano essere attinenti esclusivamente alla regolamentazione delle attività edificatorie (secondo le quantità e caratteristiche in vigore) in riferimento alla caratterizzazione idrogeologica e sismica evidenziatasi nelle analisi e nelle valutazioni condotte dal tecnico incaricato competente in materia e secondo le verifiche condotte dagli Uffici regionali preposti. Le modifiche cartografiche risultano essere null'altro che la rappresentazione della caratterizzazione geologica (dissesti e classificazioni di idoneità all'utilizzazione del suolo per aspetti geologici e sismici) del territorio agli aspetti della materia geologica.</p> <p>Per le motivazioni precedentemente esposte si ribadisce che le previsioni di variante non producono effetti negativi sulla componente paesaggistica, ovvero si possono ravvisare in alcune situazioni effetti positivi in quanto</p> |

| | |
|---|--|
| | vengono ad essere introdotte restrizioni alla trasformazione del suolo, non concedendo o limitando attività edilizie e di trasformazione. La trattazione viene pertanto fatta in modo generico per l'articolo di riferimento alla componente paesaggistica interessata (validità per indicazioni, direttive e prescrizioni). |
| Le valutazioni espresse all'articolo 19 del PPR risultano vevoli anche per l'articolo 2.2 delle N. di A. del PTCP – Boschi e Foreste | |
| Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario | |
| Nella Tav.P4 è rappresentata: - rete viaria di età romana e medievale (tema lineare); - rete viaria di età moderna e contemporanea (tema lineare); - rete ferroviaria storica (tema lineare). | |
| Indirizzi comma 2 Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi connessi, favorendone l'uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42. | Le componenti paesaggistiche di cui al presente articolo non vengono in alcun modo interessate dall'intervento descritto all'interno della presente variante, in quanto trattasi del mero aggiornamento della classificazione delle aree urbanizzate in relazione al livello di rischio idrogeologico, necessario nell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I.. |
| Direttive comma 4 Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani locali: a. disciplinano gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali alberate, caratterizzanti la viabilità; b. sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati a una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore. | |
| Le valutazioni espresse all'articolo 22 del PPR risultano vevoli anche per l'articolo 3.13 delle N. di A. del PTCP – Rete stradale | |
| Articolo 24. Centri e nuclei storici | |
| Nella Tav. P4 sono rappresentati: - Torino e centri di I-II-III rango (tema puntuale che classifica 524 centri abitati in ranghi di importanza storica); - struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (tema puntuale che suddivide 1150 centri in: permanenze archeologiche di fondazioni romane e protostoriche, reperti e complessi edilizi isolati medievali, insediamenti di nuova fondazione di età medievale, insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti, insediamenti con strutture religiose caratterizzanti, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche). | |
| Obiettivi comma 3 Con riferimento agli insediamenti di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi: a. conservazione attiva dei valori a essi associati; b. valorizzazione dei sistemi di relazioni; | Le componenti paesaggistiche di cui al presente articolo non vengono in alcun modo interessate dall'intervento descritto all'interno della presente variante, in quanto trattasi del mero aggiornamento della classificazione delle aree urbanizzate in relazione al livello di |

| | |
|--|---|
| c. miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e funzionale. | rischio idrogeologico, necessario nell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I.. |
| Le valutazioni espresse all'articolo 24 del PPR risultano vavevoli anche per l'articolo 2.13 delle N. di A. del PTCP – Centri storici | |
| Articolo 25. Patrimonio rurale storico | |
| <p>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea); - nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema areale costituito da 544 elementi localizzati in montagna); - presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto nell'area delle risaie). | |
| <p>Direttive comma 4 I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico.</p> <p>comma 5 I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il mantenimento delle tracce delle maglie di appodamento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche); b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari; c. la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni; d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica; e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale; f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo: <ol style="list-style-type: none"> I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti | <p>Le componenti paesaggistiche di cui al presente articolo non vengono in alcun modo interessate dall'intervento descritto all'interno della presente variante, in quanto trattasi del mero aggiornamento della classificazione delle aree urbanizzate in relazione al livello di rischio idrogeologico, necessario nell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I..</p> |

| | |
|--|---|
| <p>volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali;</p> <p>II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.</p> | |
| <p>Le valutazioni espresse all'articolo 25 del PPR risultano valedoli anche per l'articolo 3.13 delle N. di A. del PTCP – Paesaggi agrari di interesse culturale</p> | |
| <p>Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico</p> | |
| <p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati le aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (tema puntuale costituito da 692 elementi suddivisi in: poli e sistemi della protoindustria, sistemi della produzione industriale dell'Ottocento e del Novecento, aree estrattive di età antica e medievale, e di età moderna e contemporanea, infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica di valenza storico-documentaria).</i></p> | |
| <p>Direttive <i>comma 2</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e aggiornano il censimento delle aree interessate dagli impianti della produzione industriale ed energetica individuate dal Ppr, prevedendo, nel rispetto della funzionalità degli impianti ancora in essere, normative finalizzate:</p> <ol style="list-style-type: none"> al recupero, riuso, valorizzazione e fruizione delle aree, dei fabbricati e degli impianti abbandonati o dismessi, per nuove attività produttive, economiche o sociali compatibili o per la realizzazione di spazi verdi o altri servizi pubblici, inclusi quelli museali o ecomuseali; alla tutela e bonifica dei siti sotto il profilo idrogeologico e dell'inquinamento, in funzione delle diverse utilizzazioni prevedibili e in coerenza con la legislazione vigente; alla mitigazione degli effetti paesaggistici e ambientali negativi determinati dalle attività nuove e/o pregresse; alla salvaguardia delle significative testimonianze di architettura e ingegneria industriale nei luoghi storici di produzione, anche in rapporto con i lasciti immateriali delle culture industriali implicate. <p><i>comma 3</i></p> <p>I piani settoriali e i piani locali assicurano il riconoscimento e la salvaguardia dei siti e degli immobili che caratterizzano il patrimonio industriale: edifici, infrastrutture idriche, macchinari, anche in connessione con episodi architettonici e urbanistici correlati (villaggi operai, case per dipendenti e dirigenti) con il mantenimento dei sistemi d'acqua, della componente vegetale se correlata alla produzione (es. setifici), delle caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici, dei sistemi di accesso e dei fattori costitutivi del paesaggio industriale, verificate le condizioni di rischio idraulico e idrogeologico.</p> | <p>Le componenti paesaggistiche di cui al presente articolo non vengono in alcun modo interessate dall'intervento descritto all'interno della presente variante, in quanto trattasi del mero aggiornamento della classificazione delle aree urbanizzate in relazione al livello di rischio idrogeologico, necessario nell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I..</p> |
| <p>Articolo 29. Sistemi di fortificazioni</p> | |
| <p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i sistemi di fortificazioni (tema puntuale costituito da 70 elementi suddivisi in sistemi di fortificazioni "alla moderna" e linee di fortificazione di età contemporanea).</i></p> | |
| <p>Direttive <i>comma 3</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la salvaguardia, il</p> | <p>Le componenti paesaggistiche di cui al presente articolo non vengono in alcun modo interessate dall'intervento descritto all'interno della presente variante, in quanto trattasi del mero aggiornamento della classificazione</p> |

| | |
|---|---|
| <p>recupero e la valorizzazione dei sistemi di fortificazioni, mediante:</p> <p>a. il mantenimento della trama infrastrutturale della viabilità militare alpina e delle risorse forestali contigue e connesse alla realizzazione e all'uso delle strutture militari;</p> <p>b. la salvaguardia degli aspetti di separatezza dall'intorno, evitando ogni intervento edificatorio nelle aree contigue alle preesistenze, salvo in caso di progetti ricostruttivi entro piani appositamente predisposti per valorizzare la leggibilità delle dinamiche storiche.</p> | <p>delle aree urbanizzate in relazione al livello di rischio idrogeologico, necessario nell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I..</p> |
| <p>Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico</p> | |
| <p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>belvedere (tema puntuale costituito da 162 elementi);</i> - <i>percorsi panoramici (tema lineare);</i> - <i>assi prospettici (tema lineare costituito da 9 strade aventi come fulcro visivo le Residenze Sabaude);</i> - <i>fulcri del costruito (tema puntuale costituito da 435 elementi);</i> - <i>fulcri naturali (tema areale costituito da fulcri della fascia pedemontana, in particolare nella Serra morenica di Ivrea);</i> - <i>profili paesaggistici (tema lineare costituito da bordi, crinali, incisioni fluviali, orli di terrazzo, ecc., con particolare riferimento alla Serra morenica di Ivrea);</i> - <i>elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (tema puntuale costituito da 2060 elementi riguardanti complessi costruiti significativi per forma, posizione, morfologia).</i> <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1 del d.lgs. 42/2004.</i></p> | |
| <p>Direttive comma 3</p> <p>In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell'articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:</p> <p>a. (...)</p> <p>b. definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, al fine di migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;</p> <p>c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;</p> <p>d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:</p> <p style="margin-left: 20px;">I. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;</p> <p style="margin-left: 20px;">II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità che possono essere determinati da un non corretto inserimento paesaggistico di elementi e manufatti quali rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti, cartellonistica pubblicitaria, nonché assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (costituiti anche dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.</p> <p>e. (...)</p> | <p>Le componenti paesaggistiche di cui al presente articolo non vengono in alcun modo interessate dall'intervento descritto all'interno della presente variante, in quanto trattasi del mero aggiornamento della classificazione delle aree urbanizzate in relazione al livello di rischio idrogeologico, necessario nell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I..</p> |

Le valutazioni espresse all'articolo 30 del PPR risultano vevoli anche per l'articolo 3.14 delle N. di A. del PTCP – Rete di fruizione escursionistica e sportiva

Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- aree sommitali costituenti fondali e skyline (SV1 - tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali);
- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati (SV2 - tema areale);
- sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche - tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' art. 33, c. 9 (SV3 - tema areale situato prevalentemente in pianura, collina e pedemonte);
- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali (SV4 - tema areale situato lungo i corpi idrici principali);
- sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti (SV5 - tema areale).

Direttive

comma 4

I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:

- a. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascate o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);
- b. definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).

Le componenti paesaggistiche di cui al presente articolo non vengono in alcun modo interessate dall'intervento descritto all'interno della presente variante, in quanto trattasi del mero aggiornamento della classificazione delle aree urbanizzate in relazione al livello di rischio idrogeologico, necessario nell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I..

Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari

Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale.

USI CIVICI

Le zone gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. h. del Codice (Tav. P2).

Direttive

comma 17

Per le aree di cui al comma 14 i piani territoriali provinciali e i piani locali prevedono il mantenimento delle caratteristiche dei beni, in quanto testimonianza storica di gestione territoriale che ha determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio.

Gli usi civici presenti sul territorio comunale di Limone Piemonte, di cui al presente articolo, non vengono in alcun modo interessate dall'intervento descritto all'interno della presente variante, in quanto trattasi del mero aggiornamento della classificazione delle aree urbanizzate in relazione al livello di rischio idrogeologico, necessario nell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I..

Prescrizioni

comma 19

Nell'ambito delle procedure di sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico, per i quali la cessazione della destinazione perpetua a favore della collettività incide sulla permanenza della tutela paesaggistica facendo venir meno un presupposto essenziale per il loro inserimento nella categoria di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice, deve essere verificata la sussistenza dell'interesse paesaggistico; se tale interesse sussiste, qualora la zona non sia già gravata da altre

| | |
|---|---|
| <p>specifiche tutele paesaggistiche, si avvia la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio interessato.</p> | |
| <p>Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative</p> | |
| <p><i>Le componenti morfologico insediative sono rappresentate nella Tav. P4 e normate nello specifico negli articoli dal 35 al 40. sono descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr Nella Tav. P4 sono rappresentati anche</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore); - varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio regionale); - elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali, lungofiume, lungolago, orli pedemontani e di terrazzo). | |
| <p>Indirizzi</p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, in accordo con le disposizioni contenute nel Piano territoriale regionale, indicazioni finalizzate a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. garantire la permanenza degli aspetti peculiari che contraddistinguono i diversi sistemi insediativi, con particolare riferimento agli aspetti di cui al comma 7; b. favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei contesti urbani consolidati; c. garantire la riqualificazione e il completamento delle attrezzature al servizio dei tessuti urbani discontinui, con particolare riferimento alla qualità degli spazi verdi e alla definizione dei bordi urbani; d. contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, contenendo il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, favorendo il completamento dei tessuti urbani esistenti e inibendo la creazione di nuovi nuclei separati dai contesti già edificati; e. contenere, mitigare e compensare gli impatti sul paesaggio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di strutture specialistiche al servizio della produzione e della distribuzione; f. garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio agrario caratterizzato dalla presenza di insediamenti rurali, nonché il recupero delle aree agricole in stato di abbandono e la valorizzazione delle aree agricole ancora vitali. <p><i>comma 5</i></p> <p>I piani locali provvedono altresì negli ambiti già edificati caratterizzati da gravi situazioni di compromissione edilizia e urbanistica, con particolare riferimento alle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37, a disciplinare eventuali processi di rigenerazione e trasformazione urbana finalizzati alla sostituzione, riuso e riqualificazione dell'ambiente costruito e degli spazi pubblici, in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di valorizzazione paesaggistica e architettonica del contesto, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale.</p> | <p>Trattandosi di variante avente per oggetto l'esclusivo aggiornamento della classificazione delle aree urbanizzate in relazione al livello di rischio idrogeologico, necessario nell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I., si può sostenere che non si introducano nuove previsioni insediative o modifiche normative che consentano attività edilizie e/o di trasformazione del suolo aggiuntive rispetto a quanto assentito con lo strumento urbanistico vigente. Tale affermazione risulta essere suffragata dall'esclusione dalla procedura di V.A.S. per le varianti rientranti nella casistica in esame. Ciò detto, le modifiche normative introdotte risultano essere attinenti esclusivamente alla regolamentazione delle attività edificatorie (secondo le quantità e caratteristiche in vigore) in riferimento alla caratterizzazione idrogeologica e sismica evidenziatasi nelle analisi e nelle valutazioni condotte dal tecnico incaricato competente in materia e secondo le verifiche condotte dagli Uffici regionali preposti. Le modifiche cartografiche risultano essere null'altro che la rappresentazione della caratterizzazione geologica (dissesti e classificazioni di idoneità all'utilizzazione del suolo per aspetti geologici e sismici) del territorio agli aspetti della materia geologica.</p> <p>Per le motivazioni precedentemente esposte si ribadisce che le previsioni di variante non producono effetti negativi sulla componente paesaggistica, ovvero si possono ravvisare in alcune situazioni effetti positivi in quanto vengono ad essere introdotte restrizioni alla trasformazione del suolo, non concedendo o limitando attività edilizie e di trasformazione. La trattazione viene pertanto fatta in modo generico per l'articolo di riferimento alla componente paesaggistica interessata (validità per indicazioni, direttive e prescrizioni).</p> |
| <p>Direttive</p> <p><i>comma 6</i></p> <p>I piani locali provvedono a rendere coerenti con i contenuti del Ppr le proprie previsioni e disposizioni normative relative alle diverse morfologie insediative.</p> | |

| | |
|--|---|
| <p><i>comma 7</i></p> <p>I piani locali per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche indicazioni inserite nell'Allegato B alle presenti norme:</p> <p>a. <i>analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, anche sulla base delle carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia, al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato;</i></p> <p>b. <i>ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4:</i></p> <p>I. <i>le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (eventuali viali alberati, cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze;</i></p> <p>II. <i>i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato (fronti edificati, crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti storici, geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento;</i></p> <p>III. <i>i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate, per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada, tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, da ridurre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui all'articolo 42</i></p> | |
| <p>Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3)</p> | |
| <p><i>m.i. 1: morfologie insediative urbane consolidate dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);</i></p> <p><i>m.i. 2: morfologie insediative urbane consolidate dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);</i></p> <p><i>m.i.3: tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o m.i. 2.).</i></p> | |
| <p>Indirizzi</p> <p><i>comma 3</i></p> <p>I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5:</p> <p>a. <i>il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;</i></p> <p>b. <i>il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.</i></p> <p><i>comma 4</i></p> | <p>Trattandosi di variante avente per oggetto l'esclusivo aggiornamento della classificazione delle aree urbanizzate in relazione al livello di rischio idrogeologico, necessario nell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I., si può sostenere che non si introducano nuove previsioni insediative o modifiche normative che consentano attività edilizie e/o di trasformazione del suolo aggiuntive rispetto a quanto assentito con lo strumento urbanistico vigente. Tale affermazione risulta essere suffragata dall'esclusione dalla procedura di V.A.S. per le varianti rientranti nella casistica in esame. Ciò detto, le modifiche normative introdotte risultano essere attinenti esclusivamente alla regolamentazione delle attività edificatorie (secondo le quantità e caratteristiche in vigore)</p> |

| | |
|--|---|
| <p>I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.</p> | <p>in riferimento alla caratterizzazione idrogeologica e sismica evidenziatasi nelle analisi e nelle valutazioni condotte dal tecnico incaricato competente in materia e secondo le verifiche condotte dagli Uffici regionali preposti. Le modifiche cartografiche risultano essere null'altro che la rappresentazione della caratterizzazione geologica (dissesti e classificazioni di idoneità all'utilizzazione del suolo per aspetti geologici e sismici) del territorio agli aspetti della materia geologica.</p> <p>Per le motivazioni precedentemente esposte si ribadisce che le previsioni di variante non producono effetti negativi sulla componente paesaggistica, ovvero si possono ravvisare in alcune situazioni effetti positivi in quanto vengono ad essere introdotte restrizioni alla trasformazione del suolo, non concedendo o limitando attività edilizie e di trasformazione. La trattazione viene pertanto fatta in modo generico per l'articolo di riferimento alla componente paesaggistica interessata (validità per indicazioni, direttive e prescrizioni).</p> |
| <p>Direttive comma 5</p> <p>I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario. (...)</p> | |
| <p>Le valutazioni espresse all'articolo 35 del PPR risultano vevoli anche per l'articolo 3.4 delle N. di A. del PTCP – Aree a dominante costruita</p> | |
| <p>Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)</p> | |
| <p><i>Tessuti discontinui suburbani (zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane, assetto costruito urbanizzato frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di morfologie insediative specialistiche).</i></p> | |
| <p>Indirizzi comma 3</p> <p>I piani locali garantiscono:</p> <ol style="list-style-type: none"> la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti; il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari; l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde. | <p>Trattandosi di variante avente per oggetto l'esclusivo aggiornamento della classificazione delle aree urbanizzate in relazione al livello di rischio idrogeologico, necessario nell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I., si può sostenere che non si introducano nuove previsioni insediative o modifiche normative che consentano attività edilizie e/o di trasformazione del suolo aggiuntive rispetto a quanto assentito con lo strumento urbanistico vigente. Tale affermazione risulta essere suffragata dall'esclusione dalla procedura di V.A.S. per le varianti rientranti nella casistica in esame. Ciò detto, le modifiche normative introdotte risultano essere attinenti esclusivamente alla regolamentazione delle attività edificatorie (secondo le quantità e caratteristiche in vigore) in riferimento alla caratterizzazione idrogeologica e sismica evidenziatasi nelle analisi e nelle valutazioni condotte dal tecnico incaricato competente in materia e secondo le</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>verifiche condotte dagli Uffici regionali preposti. Le modifiche cartografiche risultano essere null'altro che la rappresentazione della caratterizzazione geologica (dissesti e classificazioni di idoneità all'utilizzazione del suolo per aspetti geologici e sismici) del territorio agli aspetti della materia geologica.</p> <p>Per le motivazioni precedentemente esposte si ribadisce che le previsioni di variante non producono effetti negativi sulla componente paesaggistica, ovvero si possono ravvisare in alcune situazioni effetti positivi in quanto vengono ad essere introdotte restrizioni alla trasformazione del suolo, non concedendo o limitando attività edilizie e di trasformazione. La trattazione viene pertanto fatta in modo generico per l'articolo di riferimento alla componente paesaggistica interessata (validità per indicazioni, direttive e prescrizioni).</p> |
| <p>Direttive <i>comma 5</i></p> <p>Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:</p> <ol style="list-style-type: none"> il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati; la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite; il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture; la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale; la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26 presenti all'interno dell'area; eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34, comma 5. | |
| <p>Le valutazioni espresse all'articolo 35 del PPR risultano valide anche per l'articolo 3.4 delle N. di A. del PTCP – Aree a dominante costruita</p> | |
| <p>Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6, 7)</p> | |
| <p>Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola: <i>m.i.6: prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo);</i> <i>m.i.7: prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e capannoni).</i></p> | |
| <p>Direttive <i>comma 3</i></p> <p>I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle</p> | <p>Trattandosi di variante avente per oggetto l'esclusivo aggiornamento della classificazione delle aree urbanizzate in relazione al livello di rischio idrogeologico, necessario</p> |

| | |
|---|--|
| <p>morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.</p> <p><i>comma 4</i> Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:</p> <ol style="list-style-type: none"> eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3; possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i complementi realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite; gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale; siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso. | <p>nell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I., si può sostenere che non si introducano nuove previsioni insediative o modifiche normative che consentano attività edilizie e/o di trasformazione del suolo aggiuntive rispetto a quanto assentito con lo strumento urbanistico vigente. Tale affermazione risulta essere suffragata dall'esclusione dalla procedura di V.A.S. per le varianti rientranti nella casistica in esame. Ciò detto, le modifiche normative introdotte risultano essere attinenti esclusivamente alla regolamentazione delle attività edificatorie (secondo le quantità e caratteristiche in vigore) in riferimento alla caratterizzazione idrogeologica e sismica evidenziatasi nelle analisi e nelle valutazioni condotte dal tecnico incaricato competente in materia e secondo le verifiche condotte dagli Uffici regionali preposti. Le modifiche cartografiche risultano essere null'altro che la rappresentazione della caratterizzazione geologica (dissesti e classificazioni di idoneità all'utilizzazione del suolo per aspetti geologici e sismici) del territorio agli aspetti della materia geologica.</p> <p>Per le motivazioni precedentemente esposte si ribadisce che le previsioni di variante non producono effetti negativi sulla componente paesaggistica, ovvero si possono ravvisare in alcune situazioni effetti positivi in quanto vengono ad essere introdotte restrizioni alla trasformazione del suolo, non concedendo o limitando attività edilizie e di trasformazione. La trattazione viene pertanto fatta in modo generico per l'articolo di riferimento alla componente paesaggistica interessata (validità per indicazioni, direttive e prescrizioni).</p> |
| <p><i>Le valutazioni espresse all'articolo 38 del PPR risultano vaevoli anche per l'articolo 3.4 delle N. di A. del PTCP – Aree a dominante costruita</i></p> | |
| <p>Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)</p> | |
| <p>- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali); - m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei); - m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani); - m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali); - m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali); - m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del VCO).</p> | |
| <p>Direttive <i>comma 5</i> Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, | <p>Trattandosi di variante avente per oggetto l'esclusivo aggiornamento della classificazione delle aree urbanizzate in relazione al livello di rischio idrogeologico, necessario nell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I., si può sostenere che non si introducano nuove previsioni insediative o modifiche normative che consentano attività edilizie e/o di trasformazione del suolo aggiuntive rispetto a quanto assentito con lo</p> |

| | |
|--|--|
| <p>le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;</p> <p>b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);</p> <p>c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;</p> <p>d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;</p> <p>e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;</p> <p>f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;</p> <p>g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.</p> | <p>strumento urbanistico vigente. Tale affermazione risulta essere suffragata dall'esclusione dalla procedura di V.A.S. per le varianti rientranti nella casistica in esame. Ciò detto, le modifiche normative introdotte risultano essere attinenti esclusivamente alla regolamentazione delle attività edificatorie (secondo le quantità e caratteristiche in vigore) in riferimento alla caratterizzazione idrogeologica e sismica evidenziatasi nelle analisi e nelle valutazioni condotte dal tecnico incaricato competente in materia e secondo le verifiche condotte dagli Uffici regionali preposti. Le modifiche cartografiche risultano essere null'altro che la rappresentazione della caratterizzazione geologica (dissesti e classificazioni di idoneità all'utilizzazione del suolo per aspetti geologici e sismici) del territorio agli aspetti della materia geologica.</p> <p>Per le motivazioni precedentemente esposte si ribadisce che le previsioni di variante non producono effetti negativi sulla componente paesaggistica, ovvero si possono ravvisare in alcune situazioni effetti positivi in quanto vengono ad essere introdotte restrizioni alla trasformazione del suolo, non concedendo o limitando attività edilizie e di trasformazione. La trattazione viene pertanto fatta in modo generico per l'articolo di riferimento alla componente paesaggistica interessata (validità per indicazioni, direttive e prescrizioni).</p> |
| <p>Le valutazioni espresse all'articolo 40 del PPR risultano valedoli anche per l'articolo 3.3 delle N. di A. del PTCP – Insediamento rurale</p> | |
| <p>Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive</p> | |
| <p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>elementi di criticità lineari (tema lineare: infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature -, infrastrutture aeree, sistemi arteriali lungo strada);</i> - <i>elementi di criticità puntuali (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o dismesse - cave, discariche, ecc. -, perdita di fattori caratterizzanti per crescita urbanizzativa).</i> | |
| <p>Direttive <i>comma 5</i></p> <p>Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono gli elementi di criticità di cui al presente articolo i piani locali, in caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare, subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione</p> | <p>Il territorio di Limone Piemonte è caratterizzato da elementi di criticità puntuali, riconducibili alla presenza di attività impattanti, aggressive o dismesse, come cave o discariche, oltre che contesti locali in cui il PPR riconosce una perdita di fattori caratterizzanti a seguito della crescita urbanizzativa verificatasi, in particolare nella località di Limonetto, lungo la SS n.20.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse situazioni, le modalità per l'attuazione.</p> <p><i>comma 6</i> I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualificazione, processi di rigenerazione urbana, misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riutilizzo appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture dismesse, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme.</p> | <p>Gli elementi di criticità, di cui al presente articolo, non vengono in alcun modo interessate dall'intervento descritto all'interno della presente variante, in quanto trattasi del mero aggiornamento della classificazione delle aree urbanizzate in relazione al livello di rischio idrogeologico, necessario nell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I..</p> |
| <p>Articolo 42. Rete di connessione paesaggistica</p> | |
| <p><i>Nella tav. P5 sono individuati gli elementi della rete ecologica (i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto, le aree di riqualificazione ambientale), la rete storico-culturale, la rete di fruizione.</i></p> | |
| <p>Indirizzi <i>comma 8</i> I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete, anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specificchino gli aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.</p> <p><i>comma 9</i> Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi.</p> <p><i>comma 11</i> Con riferimento alle indicazioni relative alla rete fruitiva, i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme; b. prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33; c. prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture; d. adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti. | <p>Gli elementi individuati dal PPR come parte della rete di connessione paesaggistica nel territorio di Limone Piemonte, di cui al presente articolo, non vengono in alcun modo interessate dall'intervento descritto all'interno della presente variante, in quanto trattasi del mero aggiornamento della classificazione delle aree urbanizzate in relazione al livello di rischio idrogeologico, necessario nell'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I..</p> |
| <p><i>Le valutazioni espresse all'articolo 42 del PPR risultano vevoli anche per l'articolo 2.7, 2.9 e 2.10 delle N. di A. del PTCP – Il sistema delle Aree Protette e la Rete Ecologica Provinciale; Aree di individuazione della Rete Natura 2000; Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL)</i></p> | |

Come intuibile dal tipo di intervento e come riscontrato nella precedente tabella, la variante risulta essere coerente con le previsioni e gli obiettivi del P.P.R.. Infatti, l'intervento preso in esame non necessita di particolari approfondimenti, se non di carattere puramente analitico, e non genera la necessità di effettuare alcuna ulteriore riflessione o approfondimento per codificare se risultino esservi criticità di previsione.

Si conferma pertanto la verifica di compatibilità della Variante strutturale 2024 di aggiornamento PAI al P.R.G. del Comune di Limone Piemonte alle previsioni del P.P.R. e d al P.T.C.P..

